

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————  
612° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	<i>Pag.</i>	9
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	21
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	24
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	30

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	34
-------------------------------	-------------	----

**Organismi bicamerali**

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	<i>Pag.</i>	41
Riforma fiscale .....	»	48

---

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione SMURAGLIA.*

*Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

**(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale**

**(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale**

**(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani di un assegno di inabilità**

**(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, ricordato che nelle precedenti sedute sono state svolte le relazioni, dà la parola al Ministro.

Il ministro TURCO ringrazia preliminarmente i relatori che hanno, a suo avviso, colto pienamente l'importanza dell'impianto del disegno di legge n. 4641 nel suo significato politico e culturale, che consiste, essenzialmente, nella definizione di norme capaci di contrastare le forme vecchie e nuove di povertà e di attivare pienamente tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono nella attuazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali. La valorizzazione di questi profili ha costituito un impegno costante del Governo che, nel corso del lungo *iter* presso la Camera dei deputati, ha seguito la discussione evitando qualsiasi forzatura e attenendosi ad una linea di estremo rispetto delle diverse sensibilità politiche, oltretutto, ovviamente, delle prerogative del Parlamento, come è stato riconosciuto anche dai gruppi politici dell'opposizione.

Ripercorre quindi i principali passaggi che hanno caratterizzato l'esame del disegno di legge n. 4641 presso la Camera dei deputati, ricordando che il testo attualmente all'esame del Senato è il frutto della confluenza di diverse iniziative parlamentari, il cui esame fu avviato nel settembre del 1996 e proseguito fino alla definizione di una prima proposta di testo unificato. L'esame fu poi sospeso, nel 1997, in concomitanza con la trattativa tra Governo e parti sociali sulla riforma dello Stato sociale, nell'ambito della quale si scelse positivamente di istituire anche un tavolo di confronto sulle politiche sociali e della famiglia. Da questo momento di concertazione scaturì una proposta governativa sull'assistenza, cui seguì la ripresa del dibattito parlamentare e la definizione di un nuovo schema di testo unificato. Il nuovo testo è stato oggetto di oltre seicento proposte emendative, discusse e analizzate, con notevole attenzione e con il concorso costruttivo, su molte questioni, delle forze politiche di opposizione.

Un nuovo ciclo di audizioni presso il Senato, richiesto da alcuni interventi nelle precedenti sedute, si risolverebbe, secondo il Ministro, in una duplicazione dell'approfondito lavoro di confronto con i soggetti interessati sviluppato presso la Camera dei deputati, dove sono stati incontrati, tra gli altri, i rappresentanti delle associazioni dei disabili e delle IPAB. Ampia e serrata è stata anche la discussione e la concertazione con gli enti locali, come dimostrano, da ultimo, le dichiarazioni favorevoli ad una sollecita approvazione della legge quadro, rilasciate dagli assessori regionali alle politiche sociali nella loro prima riunione dopo il recente rinnovo dei consigli regionali. Da questi è venuta altresì la richiesta – non realizzabile per via amministrativa – di concentrare in un unico fondo i trasferimenti statali per l'assistenza, superando l'attuale frammentazione derivante dalla coesistenza di distinti stanziamenti nell'ambito delle leggi di settore.

Dopo aver ribadito che il lavoro svolto dalla Camera dei deputati scaturisce da un approfondito dialogo con le forze sociali, e rinviando alle relazioni svolte dai senatori Battafarano e Diana per l'illustrazione del merito dei disegni di legge in titolo, il Ministro si sofferma su alcuni aspetti di fondo del provvedimento e sulle ragioni stesse dell'esigenza di una legge quadro sull'assistenza: gli operatori del settore la ritengono fondamentale, anche perché il D.P.R. n. 616 del 1977 non attuò nel campo delle

politiche sociali una azione riformatrice analoga a quella che si determinò per il settore sanitario, nonostante il completo trasferimento delle competenze alle regioni e agli enti locali. Mancò allora, in sostanza, la definizione della funzione statale, cui si è cercato di sopperire recentemente con l'istituzione del Fondo per le politiche sociali e nell'ambito di alcune leggi di settore. Questa carenza ha fatto sì che il semplice decentramento delle competenze, pur pienamente realizzato, si è risolto in un aumento della eterogeneità degli interventi, sia dal punto di vista territoriale che settoriale, tale da costituire un fattore di incremento, come ha rilevato la Commissione nazionale per la povertà nel 1996, dell'esposizione al rischio di povertà in Italia. Chi opera nel mondo dell'assistenza sociale reclama con forza l'attivazione dello strumento della legge quadro, che fissi *standard* e priorità in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, riducendo le disomogeneità degli interventi e il rischio di povertà che ne deriva.

Rileva inoltre, proseguendo nell'esame dei profili di fondo del disegno di legge n. 4641, che, come evidenziano anche i dati più recenti, in Italia la spesa sociale si colloca, in termini di PIL, alcuni punti al di sotto della media europea e, soprattutto, si presenta molto squilibrata, e deficitaria soprattutto nel campo dell'assistenza dei disabili e del sostegno delle famiglie, anche per l'esiguità delle risorse destinate a tali fini. Questa tendenza negativa deve essere invertita, con azioni mirate di contrasto della povertà e della denatalità che, come è stato dimostrato, in molti casi non è l'espressione di una scelta, ma di una necessità. In relazione alle politiche di sostegno alla famiglia, va ricordato l'articolo 16 del disegno di legge n. 4641, proposto dal Governo ed approvato, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, da un vasto schieramento politico.

Un altro aspetto qualificante del disegno di legge n. 4641 è quello relativo alla regolamentazione del rapporto tra i vari livelli di governo, impostato in modo da superare la frammentazione delle competenze tra Stato, regioni e autonomie locali e realizzare delle sinergie tra tali soggetti. Inoltre, il provvedimento delinea un più equilibrato rapporto tra pubblico e privato, in particolare attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del settore *no profit* in un'ottica che attribuisce a quest'ultimo funzioni aggiuntive e non certo sostitutive dell'intervento pubblico, da riformare ma non da ridimensionare.

Sulla questione delle risorse finanziarie, il Ministro, sottolineato il suo impegno per un incremento delle disponibilità finanziarie per gli interventi sociali, si sofferma sulle innovazioni contenute in merito nel disegno di legge n. 4641. In particolare, il Fondo nazionale per le politiche sociali – istituito con la legge finanziaria del 1997- viene alimentato attraverso la tabella C della legge finanziaria, a decorrere dal 2002. Viene assicurata in tal modo la certezza delle risorse assegnate e il carattere strutturale del Fondo: il profilo triennale assicura poi la pianificazione degli interventi, mentre la modulazione annuale rende possibile, compatibilmente con gli equilibri finanziari complessivi, l'incremento delle risorse nel corso del tempo. La dimensione finanziaria è integrata inoltre, sul versante della

programmazione degli interventi, dal Piano sociale nazionale, che viene definito ogni tre anni e dalla mobilitazione di ulteriori risorse – tra le quali va ricordato il cospicuo patrimonio delle IPAB, oggi non pienamente valorizzato – ivi compresi i fondi strutturali europei, attivabili attraverso il meccanismo del cofinanziamento e fino ad oggi non impiegati per le politiche sociali.

Attualmente il Fondo dispone di risorse per 1.700 miliardi, relative in gran parte ad interventi già programmati con le regioni e gli enti locali, cui si aggiungono i 1.800 miliardi previsti per il triennio 2000-2002 dall'articolo 20 del disegno di legge n. 4641.

Il Ministro conclude il suo intervento ribadendo la necessità di una rapida approvazione della legge-quadro sulla assistenza, che presenta un grande valore non solo politico, ma anche etico e morale, poiché affronta il tema del sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Auspica pertanto che l'esame possa svolgersi in un clima sereno, nella consapevolezza della valenza etica sopra richiamata e prescindendo da pregiudiziali ideologiche o di appartenenza politica, in modo tale da assicurare un largo concorso alla definizione di una normativa molto attesa nel paese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROTELLI riafferma preliminarmente l'esigenza di analizzare i provvedimenti in titolo senza farsi eccessivamente condizionare dal lavoro svolto dalla Camera dei deputati e precisa che la esplicitazione di critiche ai testi all'esame non deve essere in alcun modo confusa con una scarsa sensibilità per l'argomento in discussione.

Proseguendo sul merito del disegno di legge n. 4641, precisa che la legge-quadro, figura non prevista dalla Costituzione ed elaborata dalla dottrina in relazione all'attuazione dell'articolo 117 della Carta fondamentale, dovrebbe essere finalizzata alla fissazione di principi di carattere generale che, nel caso di specie, attengono alla disciplina di una materia che nel predetto articolo viene qualificata dalle espressioni «assistenza» e «beneficenza», di cui la dizione servizi sociali rappresenta una mera attualizzazione. Il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati non sembra presentare, ad un primo esame, le caratteristiche di una normativa di principi e contiene inoltre numerose incongruenze. Già all'articolo 1, l'affermazione secondo la quale la Repubblica assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali appare una mera petizione di principio, dato che lo Stato-comunità, in quanto tale, non può fare altro che assicurare il riconoscimento dei diritti, richiamati direttamente o desumibili dal testo costituzionale. Inoltre, il citato sistema integrato, che l'articolo 22 si propone nella rubrica di definire, non viene poi affatto delineato nel testo di tale disposizione, che si limita ad affermare tautologicamente che il sistema stesso si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate.

Occorre ribadire che la Costituzione è molto chiara nella ripartizione delle competenze e che l'assistenza e la beneficenza sono devolute integralmente alle regioni, fermi restando i principi generali dell'ordinamento: sotto questo profilo, il disegno di legge n.4641 propone una articolazione delle competenze tra Stato, regioni, province e comuni che si discosta dal dettato costituzionale riproponendo, tra l'altro, l'errore, ricorrente nella legislazione, di definire enti locali i comuni e le province, mentre la Costituzione ha riservato questa dizione per gli altri enti locali, ulteriori rispetto a quelli territoriali.

Altrettanto criticabile è la ridondanza dei principi generali indicati nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che va ben oltre la lettera della norma costituzionale, proponendo una ripartizione dei compiti tra i vari livelli di Governo molto poco chiara e spesso tautologica, comunque inidonea a realizzare una chiara distinzione delle funzioni assegnate allo Stato, alle regioni e agli enti territoriali. Tale limite del testo è palesato nella disposizione riguardante le attribuzioni delle province, pressoché inesistenti e circoscritte, in pratica, alla raccolta delle informazioni statistiche. L'impostazione del disegno di legge n. 4641 risulta nel complesso fortemente centralistica e, in tal senso, va giudicata negativamente la previsione di un piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che si presta alle stesse critiche che vanno rivolte al piano sanitario nazionale.

In merito alla utilizzazione del patrimonio delle IPAB si riserva di valutare se la norma approvata dall'altro ramo del Parlamento sia compatibile con il carattere privatistico dei cespiti patrimoniali che si propone di utilizzare. Inoltre, un primo esame del provvedimento sembra evidenziare l'assenza di qualsiasi connessione tra la problematica dei servizi sociali e quella della sanità, senza che questa separazione sia esplicitamente affermata nel testo.

Il sistema dei fondi, che risulta rafforzato con il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, contrasta radicalmente con l'articolo 119 della Costituzione, che sancisce l'autonomia finanziaria delle regioni: in un contesto istituzionale realmente federalista, lo Stato non dovrebbe infatti gestire fondi riferiti a materie di competenza regionale e gli interventi perequativi dovrebbero essere effettuati a livello orizzontale, mediante accordi diretti tra le regioni.

Conclude osservando che nella definizione di una legge-quadro sull'assistenza l'aspetto principale da definire è rappresentato dalla capacità di realizzare una vera competizione tra le regioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito al senatore ROTELLI, che li chiedeva, alcuni chiarimenti sulle disposizioni del Regolamento del Senato riguardanti la Presidenza delle Commissioni riunite, avverte che, d'intesa con il presidente Villone, ha valutato il possibile calendario dei lavori delle Commissioni riunite per la prossima settimana. Anche in considerazione dei numerosi impegni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, si è ritenuto opportuno convocare una seduta notturna per mercoledì 5 luglio, alle ore 20,45, al fine di disporre del tempo necessario per portare avanti

quanto più possibile la discussione generale. Rispondendo ad un quesito del senatore TIRELLI, il Presidente fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere fissato nella prossima seduta.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**604<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CALLEGARO

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE**(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo***– e petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il relatore FOLLIERI fa presente di avere effettuato, al fine di valutare la praticabilità di un ampliamento dei contenuti del disegno di legge n.3813, una ricognizione degli emendamenti presentati e di aver individuato fra questi alcuni che, a suo avviso, hanno meramente carattere correttivo, possono favorire una riduzione dei tempi processuali senza abbassare il livello delle garanzie e ottenere presumibilmente un ampio consenso.

Più in particolare, con riferimento alla materia processuale civile, segnala l'emendamento 01.3 che elimina l'effetto automatico di sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di competenza, subordinandolo ad una valutazione giudiziale in termini di ammissibilità e fondatezza dell'istanza di regolamento, sul modello di quanto già attualmente previsto per la sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'articolo 367 del codice di procedura civile.

L'emendamento 01.4 intende invece razionalizzare alcuni passaggi dell'attuale disciplina della ricsuzione del giudice civile, abrogando l'automatico effetto sospensivo del processo in caso di proposizione dell'istanza di ricsuzione, sancendo l'inammissibilità dell'istanza di ricsuzione fondata sui medesimi motivi e prevedendo che l'ordinanza che ac-

coglie o rigetta l'istanza di ricusazione fissi direttamente l'udienza per la prosecuzione del processo.

L'emendamento 01.6 incide sulla disciplina dei termini processuali, prevedendo, innanzi tutto, la necessità che la proroga del termine ordinatorio sia disposta dal giudice con provvedimento motivato, e stabilendo inoltre che il giudice, apprezzate le circostanze, possa pronunciare la decadenza anche in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio (attualmente tale conseguenza è espressamente prevista soltanto in relazione ai termini perentori), e di conseguenza estendendo il rimedio della rimesione in termini di cui all'articolo 184-*bis* all'incolpevole decadenza dal termine ordinatorio.

Sempre relativamente alla materia del processo civile richiama poi l'attenzione sugli emendamenti 01.7, 01.9, 01.10 – quest'ultimo inteso a rafforzare l'efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione – 01.12, 01.13, 1.0.3 – con il quale si prevede la sopravvivenza, all'estinzione del giudizio, dell'ordinanza di convalida o di rilascio nel procedimento per convalida di sfratto – e 1.0.4, che alleggerisce i presupposti per l'accesso ai provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Passando alle modifiche al codice di procedura penale, vanno a suo avviso presi in considerazione gli emendamenti 1.0.10 – che implica un ampliamento della competenza delle corti di assise alle quali verrebbe così attribuita nuovamente la cognizione dei delitti di tentato omicidio aggravato – 1.0.11, 1.0.13 e 1.0.14. Di particolare rilievo è poi l'emendamento 1.0.24 che esclude l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento nei casi previsti dall'articolo 530 del codice di procedura penale e sul quale si riserva di soffermarsi più approfonditamente in sede di illustrazione, trattandosi di un emendamento a sua firma.

Altre modifiche che si collocano al di fuori dei codici di rito, ma che a suo avviso potrebbero avere ricadute positive sulla durata dei procedimenti, sono poi quelle contenute negli emendamenti 1.0.28 e 1.0.29.

Il relatore Follieri rileva da ultimo l'urgenza del disegno di legge in titolo, ricordando come prossimamente la posizione dell'Italia, rispetto al problema della ragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali, sarà ripresa in esame da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed evidenziando altresì che, nel persistere di una situazione di sistematica violazione del principio della ragionevole durata, l'Italia rischia l'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti in ambito U.E., poiché tale principio rientra tra quelli richiamati dal Trattato di Amsterdam e che ogni stato membro è tenuto a rispettare nel suo ordinamento.

Il senatore RUSSO rileva di aver bisogno di uno spazio di tempo ulteriore per poter valutare in maniera adeguata il merito delle proposte su cui ha richiamato l'attenzione il relatore Follieri. Coglie peraltro l'occasione per segnalare due questioni di carattere specifico che potrebbero essere esaminate, qualora la Commissione si orientasse a favore della prospettiva di inserire nel

disegno di legge in titolo alcuni interventi correttivi di portata limitata riferiti specificamente alla materia processuale.

Si tratta innanzitutto delle disposizioni del codice di procedura civile che attualmente disciplinano l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale e che prevedono che il giudice istruttore deleghi a procedervi normalmente il giudice istruttore del luogo in cui deve effettuarsi l'assunzione del mezzo di prova. Anteriormente al decreto legislativo n.51 del 1998, la previsione faceva riferimento alla figura del pretore e sembra che la necessità di dover coinvolgere il giudice di un tribunale diverso comporti, oggi, nella pratica, ritardi non trascurabili e determini inoltre una situazione paradossale qualora l'assunzione del mezzo di prova sia richiesta da un giudice di pace.

Altra disposizione che, a quanto risulta, implica nella prassi non trascurabili complicazioni e ritardi è quella che prevede che l'estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Al riguardo si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di attribuire al giudice il potere di rilevare d'ufficio l'estinzione del processo.

Il senatore CENTARO, al di là del merito delle proposte emendative su cui si è soffermato il relatore, su alcune delle quali manifesta peraltro fin da ora perplessità, sottolinea come la scelta di ampliare i contenuti del disegno di legge in titolo ne renderebbe assai più complesso l'*iter* e difficile una rapida approvazione. A suo avviso, tenuto conto anche della situazione dell'Italia sul piano internazionale, sarebbe pertanto opportuno limitare l'intervento esclusivamente alla materia dell'equa riparazione, eventualmente prendendo in considerazione solo gli emendamenti che consentono l'effettuazione delle notifiche mediante strumenti tecnologici innovativi – si pensi ad esempio a quello della posta elettronica – e che svolgono semplicemente una funzione di adeguamento delle disposizioni processuali a innovazioni verificatesi solo in tempi relativamente recenti.

Il senatore PREIONI ritiene che la materia dell'equa riparazione debba essere trattata separatamente da quella degli interventi correttivi da apportare ai codici di rito in materia civile e in materia penale e, a tal fine, giudica necessario che la Commissione proponga lo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore Antonino CARUSO rileva di non poter entrare, in questo momento, nel merito delle proposte segnalate dal relatore Follieri, anche se evidenzia come alcune di queste non appaiano, ad una prima valutazione, completamente convincenti e sembrino in alcuni casi confliggere addirittura con le stesse finalità del disegno di legge in titolo.

Sotto il profilo del metodo, invece, condivide le considerazioni testè svolte dal senatore Preioni sottolineando che lo stralcio dell'articolo 1 consentirebbe di esaminare la parte stralciata del disegno di legge con-

giuntamente con quei disegni di legge già assegnati alla Commissione e incidenti sulla medesima materia.

Prende nuovamente la parola il senatore RUSSO, il quale si dichiara contrario allo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3813. Prosegue rilevando l'opportunità di rinviare alla prossima settimana una decisione definitiva circa l'ambito dell'intervento normativo in esame in modo ponderatamente da valutare, tenendo conto innanzitutto delle proposte specificamente illustrate dal relatore, quale sia il percorso più agevolmente praticabile.

Il relatore FOLLIERI fa presente che comunque egli si rimetterà all'orientamento che risulterà prevalente nell'ambito della Commissione.

Il senatore FASSONE sottolinea che limitare l'intervento normativo in esame esclusivamente alla materia dell'equa riparazione significherebbe perdere un'importante occasione e rinunciare a dare un contributo effettivo alla riduzione dei tempi processuali.

Il presidente CALLEGARO ritiene che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse non solo quali siano le conseguenze che l'Italia rischia in ambito europeo, ma anche quale sia l'effettiva probabilità che interventi di carattere sanzionatorio siano adottati in tempi ristretti.

Il senatore RUSSO osserva che, sul piano internazionale, sarebbe importante anche il segnale rappresentato dall'avvio dell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente CALLEGARO rinvia infine il seguito dell'esame.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3813**

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di competenza)*

1. L'articolo 48 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 48. - "*Sospensione dei processi*". – Il giudice della causa relativamente alla quale è chiesto il regolamento di competenza sospende con ordinanza il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della competenza manifestamente infondata".».

**01.3**

PINTO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Ricusazione del giudice)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 52 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il giudice ricusato può compiere esclusivamente gli atti di istruzione urgenti, salva la facoltà delle parti di chiedere per gravi motivi la rinnovazione o la revoca degli atti compiuti in caso di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione".

2. Nel secondo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile, dopo le parole "il giudice ricusato", aggiungere le seguenti: ", sentite le parti".

3. Nell'articolo 54 del codice di procedura civile, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "È inammissibile una nuova istanza di ricusazione per i medesimi motivi o per motivi già noti prima della decisione sulla ricusazione".

4. Il quarto comma dell'articolo 54 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Con l'ordinanza è fissata l'udienza per la continuazione del processo e di essa è data notizia al giudice ed alle parti».

**01.4**

PINTO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Termini ordinatori)*

1. Nel primo periodo dell'articolo 154 del codice di procedura civile, dopo le parole "a pena di decadenza", aggiungere le seguenti: ", con provvedimento motivato."

2. Dopo l'articolo 154 del codice di procedura civile inserire il seguente:

"Art. 154-bis. - *(Decadenza in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio)*. – Fatti salvi gli effetti dell'abbreviazione o della proroga disposte ai sensi dell'articolo che precede, in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio il giudice, apprezzate le circostanze, pronunzia la decadenza della parte. Si applica l'articolo 184-bis"».

**01.6**

PINTO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Fissazione di udienze successive)*

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile, dopo la parola "decreto" aggiungere la seguente: "motivato".

2. Nel primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "una udienza successiva", inserire le seguenti: "non oltre i centoventi giorni,".

3. Nel secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "fissa una nuova udienza", inserire le seguenti: "non oltre i sessanta giorni"».

**01.7**

PINTO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Divieto delle udienze di mero rinvio)*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: "Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia richiesto il termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte"».

**01.9**

IL GOVERNO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Tentativo di conciliazione giudiziale e spese)*

1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti".

2. Nell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: "Quando la conciliazione non riesce, nel caso di diritti disponibili ciascuna parte deve indicare le condizioni in base alle quali sarebbe disposta a conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese processuali"».

**01.10**

PINTO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Svolgimento delle consulenze tecniche)*

1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura penale civile è inserito il seguente:

"Art. 195-bis. - *(Termini per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte)*. – Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in giorni centoventi.

In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.

Nell'ipotesi di inosservanza dei termini, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione.

I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute nel termine di cui sopra, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo"».

**01.12**

IL GOVERNO

*Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Termini per la riassunzione)*

1. Nel primo comma dell'articolo 307 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

2. Nell'articolo 355 del codice di procedura civile, dopo le parole "termine perentorio", aggiungere le seguenti: "non superiore a novanta giorni".

3. Nel primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

**01.13**

PINTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ordinanza di convalida di sfratto)*

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "L'ordinanza di convalida conserva efficacia in caso di estinzione del giudizio".

2. All'articolo 665 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "Si applica l'ultimo comma dell'articolo 663"».

**1.0.3**

PINTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di provvedimenti d'urgenza)*

1. Nell'articolo 700 del codice di procedura civile la parola "irreparabile" è sostituita dalla seguente: "gravissimo"».

**1.0.4**

PINTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 5 del codice di procedura penale, al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti previsti dal primo comma dell'articolo 630 del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale come sostituito dal comma 1 non si applicano ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

**1.0.10**

PINTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Gli articoli 149 e 150 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, telegrafo o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici*). – 1. Nei casi di urgenza, il Giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate, a cura della Cancelleria o della Polizia Giudiziaria, a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici che garantiscano comunque la conoscenza dell'atto, indicando le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, ovvero il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'atto è trasmesso, nonché il giorno, l'ora ed il mezzo della comunicazione e, nel caso di comunicazione telefonica, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione ed il suo rapporto con il destinatario.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2, ovvero trasmettendo l'avviso o la convocazione al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica corrispondenti ai luoghi predetti. La comunicazione telefonica non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione eseguita ai sensi del comma 1 ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma"».

**1.0.11**

RUSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale inserire il seguente articolo:

"Art. 157-bis. - (*Notificazioni al difensore di fiducia*). – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non dete-

nuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità».

*Conseguentemente nell'articolo 154, dopo le parole "dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8" aggiungere le parole: "e dell'articolo 157-bis"».*

**1.0.13**

FASSONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Nell'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dai commi che precedono l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 157-bis."».

**1.0.14**

FASSONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento nei casi previsti dall'articolo 530".

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 1, si applicano nei procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.0.24**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Deposito delle sentenze)*

1. Dopo l'articolo 15 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura, aggiungere il seguente: "Art. 15-bis. – *(Deposito delle sentenze)*. – Il Presidente dell'ufficio giudiziario, apprezzate le circostanze, segnala al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione i casi di reiterata violazione dei termini fissati dalla legge per il deposito delle sentenze"».

**1.0.28**

PINTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 7-quater. – *(Criteri per la trattazione dei procedimenti e per la formazione dei ruoli di udienza)*. – 1. Nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quelle delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Ministro della Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze".

2. L'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato».

**1.0.29**

PINTO

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**270<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4336-A) Misure in materia fiscale**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti, con esclusione degli emendamenti 24.200 e 24.201 (nuovo testo). Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante misure in materia fiscale all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.200, 4.201, 4.203, 25.204, 26.201, 28.201, 38.150 e 77.300, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Rileva, altresì, che gli emendamenti 43.0.250 e 79.304 utilizzano accantonamenti di fondo speciale non più disponibili. In relazione all'emendamento 24.201 (nuovo testo), sottolinea che la quantificazione dell'onere potrebbe risultare adeguata, in considerazione agli effetti indiretti di emersione di base imponibile che esso potrebbe determinare.

Occorre, poi, acquisire dal Tesoro conferma della quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti 5.201, 5.202, 25.202, 26.202, 26.203 e 39.250 e indicazioni sulla compensatività delle proposte di cui agli emendamenti 24.200 e 25.200. Per ciò che concerne gli emendamenti 28.202, 31.300 e 52.400, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro in quanto sembrano comportare una estensione dei criteri agevolativi.

L'emendamento 4.202 introduce una agevolazione con copertura a valere sulle risorse già autorizzate ai sensi del decreto-legge n.691 del

1994: al riguardo, occorre acquisire indicazioni in ordine alla sussistenza delle citate risorse, tenendo comunque conto che non sembra trattarsi di risorse idonee a costituire copertura di nuove agevolazioni. Occorre, poi, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 26.200, 31.301 e 67.302.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano il fondo speciale, accantonamento del Tesoro, dovrebbe essere, infine, a condizione che le nuove autorizzazioni degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 190,278 miliardi per il 2000, 267,347 miliardi per il 2001 e 321,291 miliardi per il 2002.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.200, 4.201, 4.203, 24.201 (nuovo testo), 25.204, 26.201, 28.201, 38.150, 77.300, 43.0.250 e 79.304, per problemi di copertura finanziaria. Il parere del Tesoro è, altresì, contrario sugli emendamenti 5.201, 5.202, 25.202 e 39.250 per insufficienza della quantificazione dell'onere, mentre invece non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 26.202 e 26.203. Quanto agli emendamenti 24.200 e 25.200, non ritiene sussistente la compensatività dei relativi effetti finanziari. Con riguardo all'emendamento 28.202, esprime parere di nulla osta in considerazione della pressoché irrilevante entità dei relativi effetti finanziari, così come sugli emendamenti 31.300 e 52.400, che non determinano effetti ulteriori sul gettito. Il parere del Tesoro è, invece, contrario sull'emendamento 4.202, poiché le risorse utilizzate per la copertura non risultano più disponibili per effetto di successivi provvedimenti legislativi. Esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti 31.301 (che nel complesso non determina una perdita di gettito) e 67.302 (con valenza esclusivamente procedurale), mentre il parere è contrario sull'emendamento 26.200, che determina una perdita di gettito di rilevante entità. Dichiaro, infine, il proprio avviso contrario su tutti gli emendamenti che utilizzano per la copertura l'accantonamento del Ministero del tesoro di cui al fondo speciale.

Il senatore D'ALÌ, dopo essersi associato alla valutazione formulata dal relatore sull'emendamento 24.201 (nuovo testo), chiede di conoscere la corretta quantificazione dell'onere dell'emendamento 39.250, come pure di approfondire la quantificazione dell'emendamento 24.200. Chiari-  
sce, infine, che la compensatività dell'emendamento 25.200 deriva dalle stesse ipotesi di quantificazione assunte dal Governo nella relazione tecnica sui propri emendamenti.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che ad una prima analisi degli effetti finanziari dell'emendamento 24.201 (nuovo testo), risulterebbe un onere significativamente superiore a quello indicato nell'emendamento stesso. Conferma, quindi, la insufficiente quantificazione dell'onere indicato nell'emendamento 39.250.

Il relatore FERRANTE invita il rappresentante del Governo ad effettuare un approfondimento sui profili di quantificazione dell'emendamento 24.201 (nuovo testo), ribadendo che, a suo avviso, la quantificazione contenuta nell'emendamento potrebbe risultare addirittura sovrastimata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di rinviare l'esame degli emendamenti 24.200 e 24.201 (nuovo testo), per un approfondimento dei relativi profili di quantificazione.

Il senatore BONAVITA sottolinea che l'emendamento 28.202 non comporta effetti finanziari negativi rispetto alla legislazione vigente. Fa presente, quindi, che anche la diversa decorrenza dell'efficacia della disposizione rappresenta un miglioramento rispetto al testo dell'articolo 28 approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore MORANDO, dopo aver evidenziato che l'effetto dell'emendamento 28.202 potrebbe comunque determinare effetti finanziari peggiorativi rispetto al testo dell'articolo 28 approvato dalla Commissione di merito, propone di formulare su di esso parere contrario.

Il presidente COVIELLO fa presente, con riferimento all'emendamento 31.301, che l'espressione «pari al tasso ufficiale di cambio» dovrebbe intendersi riferita alla media del tasso registrato nel triennio di riferimento.

Su proposta del relatore FERRANTE, la Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.200, 4.201, 4.203, 25.204, 26.201, 28.201, 38.150, 77.300, 43.0.250, 79.304, 5.201, 5.202, 25.202, 39.250, 4.202 e 26.200, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 28.202, per il quale il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano il fondo speciale, accantonamento del Tesoro, è, infine, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 190,278 miliardi per il 2000, 267,347 miliardi per il 2001 e 321,291 miliardi per il 2002.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**433<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4047) BRUNO GANERI ed altri.** – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

**(4110) BRUNO GANERI.** – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Biscardi aveva presentato un testo unificato per i due disegni di legge in titolo. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale su tale testo unificato.

Il senatore ASCIUTTI lamenta anzitutto la compressione dell'autonomia dei Conservatori operata dall'articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il programma della nuova cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale sia stabilito con regolamento ministeriale. Sollecita poi una riflessione sulle modalità di inquadramento del personale dopo l'esaurimento delle graduatorie, come prefigurate dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 1. Infine, invita a valutare se non vi siano altre figure professionali in condizioni di disagio analogo a quelle degli accompagnatori al pianoforte, onde predisporre un provvedimento esaustivo, cui non debbano seguire altri interventi settoriali.

Il senatore BRIGNONE, premesso che la legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori (n. 508 del 1999) ha presumibilmente tralasciato di risolvere situazioni di disagio quale quella degli accompagnatori al pianoforte, osserva tuttavia che – alla luce dell'autonomia concessa – l'istituzione delle cattedre è ormai di competenza dei Conservatori: non appare pertanto necessario un intervento di rango legislativo.

La collocazione di tale personale nell'ottava classe stipendiale rischia poi di innescare pericolosi meccanismi di rincorsa. Gli accompagnatori al pianoforte sono infatti degli assistenti all'insegnamento, atteso che solo una parte delle loro funzioni è di docenza vera e propria. Analogamente, nella scuola statale esisteva la figura degli assistenti di cattedra – anch'essi spesso chiamati a sostituire i docenti nelle mansioni di carattere tecnico-pratico – che erano inquadrati al sesto livello, quale personale ATA. L'inquadramento degli accompagnatori al pianoforte all'ottavo livello rischia pertanto di determinare una situazione di forte sperequazione in rapporto alla scuola statale, laddove i segretari amministrativi (cui competono gravose responsabilità) sono inquadrati a un livello ben inferiore, mentre i capi di istituto con la qualifica di dirigenti appartengono a un livello appena superiore.

Quanto infine all'esigenza, richiamata dal relatore nella sua esposizione introduttiva, di tenere conto del titolo di studio posseduto da tale personale, egli ricorda che si tratta di un diploma di Conservatorio (conseguibile anche a 16-17 anni), mentre per il settimo livello retributivo occorre il possesso del diploma di laurea e di specializzazione.

Invita pertanto la Commissione a non risolvere una condizione di disagio trasformandola in una condizione di privilegio rispetto agli altri ordini e gradi di scuola e preannuncia l'intenzione di promuovere un'indagine sui livelli retributivi del personale docente al fine di ovviare ad evidenti disparità di trattamento.

Il senatore MARRI esprime invece un consenso di massima sul provvedimento, che rende giustizia alla discriminazione finora perpetrata ai danni degli accompagnatori al pianoforte. Essi infatti, pur svolgendo di fatto una funzione docente ed essendo in possesso di un diploma di studio decennale, sono inquadrati a un livello retributivo inferiore a quello di docenti in possesso di un titolo quinquennale. In considerazione altresì dell'esiguità del numero degli interessati e del limitato onere finanziario che il provvedimento comporta, egli ne auspica l'approvazione, sia pure con qualche intervento migliorativo di cui il suo Gruppo si farà carico attraverso la presentazione di opportuni emendamenti.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale fa osservare anzitutto al senatore Brignone che il meccanismo di rincorsa verso livelli retributivi più alti è in atto da tempo ed ha riguardato amplissime fasce di personale statale, da cui sono rimasti esclusi proprio gli accompagnatori al pianoforte. Egli osserva poi che il passaggio dei Conservatori nella sfera dell'alta formazione artistica e musicale è ancora

*in itinere*, il che impone di comparare, allo stato, la situazione del personale ivi operante con quella del personale scolastico, nell'ambito del quale gli accompagnatori al pianoforte sono oggetto di una indebita discriminazione: basti pensare infatti che essi sono inquadrati ad un livello retributivo addirittura inferiore a quello dei docenti di musica della scuola media. A ciò si aggiunge la considerazione che, proprio nella fase di passaggio dei Conservatori nell'ambito dell'alta formazione, occorre dare all'insegnamento del repertorio vocale un rilievo degno della trasformazione stessa.

Al senatore Asciutti, egli fa poi notare che la previsione secondo cui il programma della nuova cattedra sarà definito con regolamento ministeriale non comprime l'autonomia dei Conservatori: si tratta infatti solo dell'indicazione delle linee fondamentali, che appare opportuno definire con chiarezza proprio in vista della trasformazione dei Conservatori in istituti di alta formazione. Quanto alle modalità di assunzione indicate, ricorda che esse ricalcano fedelmente il meccanismo indicato dalle leggi n. 124 e n. 508 del 1999.

Replica altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale rappresenta l'esigenza di un forte raccordo del provvedimento con la legge n. 508 del 1999, sia per quanto riguarda la definizione dei programmi che per quanto riguarda il meccanismo delle assunzioni.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato a mercoledì prossimo, 5 luglio, alle ore 19.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

#### **434<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per i beni e le attività culturali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA SCOMPARSA DI VITTORIO GASSMAN*

Il presidente OSSICINI dà notizia della scomparsa di Vittorio Gassman. Dopo aver ricordato brevemente la figura dell'illustre attore, autore ed intellettuale, che ha onorato per tanti anni il palcoscenico, il cinema e in generale la cultura italiani, avverte di aver inviato alla famiglia un messaggio di cordoglio a nome di tutta la Commissione.

Il sottosegretario D'ANDREA, associandosi alle parole del Presidente, esprime a sua volta il cordoglio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Governo tutto per la grave perdita subita dal mondo dello spettacolo e dalla cultura.

Si unisce il sottosegretario ROCCHI.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Carla ROCCHI risponde all'interrogazione n. 3-03711 dei senatori Migone ed altri, sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere. Al riguardo, ella ricorda la normativa recata dall'articolo 404 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché dall'ordinanza ministeriale n. 307 del 5 novembre 1994, che ne fissa i criteri applicativi: tali disposizioni prevedono la nomina di due commissari titolari della specifica disciplina con almeno cinque anni di anzianità e di un presidente, sorteggiato dagli elenchi all'uopo predisposti secondo il grado di scuola e il tipo dei concorsi da espletare. La medesima normativa dispone altresì che, nel caso di mancanza di aspiranti, l'Amministrazione può nominare direttamente i docenti purché titolari nella specifica disciplina, nonché i presidenti anche appartenenti ad altri settori disciplinari. Il Sottosegretario ricorda peraltro che il presidente svolge funzioni di coordinamento ed assicura la regolarità delle procedure, mentre i contenuti delle prove d'esame sono verificati dai commissari. Quanto alla nomina di membri fuori sede, ella chiarisce che è possibile, purché effettuata in ambito regionale; in quel caso a tali membri compete l'indennità di missione.

Per quanto riguarda in particolare la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di lingua straniera in provincia di Cuneo, il Sottosegretario riferisce che, a fronte delle difficoltà incontrate a causa delle numerose rinunce, il provveditore agli studi competente si è attenuto alle disposizioni dettate dalla summenzionata ordinanza ministeriale n. 307 del 1994: prioritariamente, ha fatto riferimento agli iscritti negli elenchi relativi allo specifico settore linguistico, successivamente a tutto il settore linguistico espressivo ed infine ha ricercato la di-

sponibilità ad accettare la nomina fra i capi di istituto titolari. Con riguardo all'impiegata di quinto livello cui fa riferimento l'interrogazione, il provveditore agli studi ha precisato che la medesima è componente della commissione di lingua tedesca in qualità di segretaria, come previsto dall'articolo 404, comma 1, del testo unico.

Il Sottosegretario fornisce poi i dati relativi alle percentuali degli ammessi alle prove orali dei concorsi per lingue straniere nella provincia di Cuneo, dichiarando che esse (benché non elevate nei termini assoluti) rispettano comunque i valori medi di tutto il territorio nazionale. Nessuna direttiva circa i criteri quantitativi di selezione è stata d'altronde emanata dal Ministero, tanto più che avrebbe senz'altro invaso il terreno della specifica competenza delle commissioni giudicatrici.

Il Sottosegretario conclude osservando che l'ammissione con riserva alle prove orali dei candidati che non abbiano superato le prove scritte del concorso in questione, richiesta nell'interrogazione, sarebbe possibile solo a seguito di accoglimento di specifico ricorso individuale da parte della competente autorità giurisdizionale.

Il senatore MIGONE, pur ringraziando per la tempestiva risposta, si dichiara insoddisfatto. Coglie altresì l'occasione per sensibilizzare la Commissione su una tematica di grande rilievo, come la qualificazione dei commissari chiamati a selezionare coloro che insegneranno le lingue straniere alle prossime generazioni di studenti. Egli ricorda infatti che i programmi degli ultimi Governi si sono caratterizzati per l'impegno assicurato nell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola a tutti i livelli. Ciò si pone tuttavia in contraddizione con la scelta di presidenti di commissioni giudicatrici tecnicamente non in grado di assolvere al loro compito. Né appare sufficiente a giustificare tanta incompetenza il ruolo di mero coordinamento svolto dalla presidenza: poiché del programma di esame fa parte infatti anche la legislazione scolastica, accade di frequente che il presidente interroghi lungamente il candidato su tale disciplina, determinando così un forte squilibrio delle prove d'esame su aspetti del tutto marginali. Ciò, con il sostegno delle organizzazioni sindacali, che organizzano corsi di formazione finalizzati alla preparazione di tali esami non a caso prevalentemente orientati proprio sulla legislazione scolastica.

Nel rimettersi alle valutazioni del giudice amministrativo sulla legittimità della composizione delle commissioni, egli osserva poi che non appare congruo il richiamo svolto alla indisponibilità degli appartenenti ai rispettivi settori linguistici, atteso che appare del tutto impraticabile, per il docente di un settore linguistico, valutare seriamente i candidati di un settore affatto diverso. In tal senso, la severità dimostrata dai commissari di settori linguistici diversi da quello del candidato risulta non a caso quanto meno sospetta.

Stupisce poi, prosegue il senatore Migone, l'indisponibilità del Ministero a fornire cifre dettagliate sulle percentuali degli ammessi alle prove orali su tutto il territorio nazionale, che avrebbero consentito una valutazione più approfondita. Ciò, tanto più a fronte della vergognosa immis-

sione in ruolo di pressoché tutti i candidati delle sessioni d'esame riservate ai docenti precari: tale risulta infatti la strada migliore per la Sinistra di alienarsi il favore di una intera generazione di giovani che, per primi, hanno acquisito una mentalità internazionale e meritocratica quale purtroppo non prevale nel nostro Paese.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rileva con rammarico che la Commissione non è in numero legale per la trattazione dell'affare assegnato relativo alla politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, all'ordine del giorno della seduta odierna. Nel preannunciare che la trattazione di tale argomento sarà pertanto rinviata ad una seduta da convocarsi la settimana prossima, presumibilmente mercoledì 5 luglio, comunica peraltro che sarà sua cura trasmettere a tutti i componenti della Commissione la bozza di risoluzione all'uopo predisposta dal relatore Brignone.

Il relatore BRIGNONE, riservandosi di svolgere la replica nella seduta preannunciata dal Presidente, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che altri componenti della Commissione presentino bozze di risoluzione alternative.

Risponde il PRESIDENTE, precisando che è facoltà di ciascun senatore presentare schemi di risoluzione alternativi a quello del relatore. Invita pertanto coloro che avessero in animo di presentarne a farlo sollecitamente, al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**333<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(251-431-744-1619-1648-2019-B) *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

Il senatore MANARA, rievocato il lungo e sofferto *iter* del disegno di legge in titolo, sottolinea come esso, benché fortemente atteso soprattutto dalle categorie interessate, non possa dirsi completamente soddisfacente. In particolare l'articolato risulta carente di ogni riferimento alle competenze e alle responsabilità proprie del ruolo medico, che invece sarebbe opportuno inserire al fine di precisare compiutamente l'ambito delle professioni sanitarie, eliminando in radice la possibilità di qualsiasi conflitto. Inoltre manca un'esplicita previsione dei vincoli cui il personale infermieristico deve essere sottoposto anche con riguardo alle penalizzazioni connesse all'esplicazione di attività *extra moenia*: in proposito sarebbe infatti ingiusto sancire una sorta di penalizzazione a danno della sola classe medica.

Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7 ha inoltre suscitato l'allarme di talune organizzazioni sindacali in ragione della soppressione di un numero indefinito di posti in pianta organica di chimici, biologi, fisici, psicologi e farmacisti conseguente all'istituzione della dirigenza infermieristica. A questo proposito le rassicurazioni fornite dal Governo non sono finora apparse convincenti.

In conclusione il senatore Manara preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti – o eventualmente di specifici ordini del giorno - pur dichiarandosi disponibile al passaggio del disegno di legge alla sede redigente al fine di consentire l'accelerazione dell'*iter*.

La senatrice BETTONI BRANDANI afferma che il disegno di legge in esame riveste grande rilievo giacché completa il quadro dei provvedimenti, approvati nel corso degli ultimi anni, volti alla riqualificazione e al rilancio delle professioni sanitarie non mediche e, per tal via, al miglioramento della qualità dell'assistenza e in generale delle prestazioni sanitarie. Per quanto concerne i rilievi e le proteste formulate da alcune categorie in ordine a disposizioni recate dall'articolo 7, va in primo luogo evidenziato che tali disposizioni – introdotte dalla Camera dei deputati per soddisfare una condizione posta dalla Commissione bilancio – hanno carattere transitorio e in ogni caso non fanno che ribadire norme già previste dal decreto legislativo n. 229 del 1999; è peraltro fuori discussione che il direttore generale deve poter gestire con adeguata flessibilità il personale direttivo. Va inoltre osservato che appare incongruo da parte di categorie che hanno recentemente ottenuto l'equiparazione, per quanto riguarda la dirigenza, con il personale medico avanzare ora proteste in ordine a norme che riguardano complessivamente la categoria dei dirigenti sanitari.

La senatrice Bettoni Brandani esprime quindi il proprio convinto consenso all'approvazione del testo così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente CARELLA dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice DANIELE GALDI prende atto dell'ampia convergenza emersa nel dibattito circa l'esigenza di approvare in tempi brevi il disegno di legge, dopo un lungo *iter* parlamentare che ha peraltro consentito di raggiungere una sostanziale intesa tra le varie forze politiche. Il testo in esame consegue tra l'altro l'obiettivo di eliminare alcune incomprensioni, in particolare concernenti l'ambito di responsabilità delle professioni sanitarie rispetto a quella medica, mentre per quanto riguarda le critiche espresse all'articolo 7 da un lato sono senz'altro condivisibili le osservazioni testé formulate dalla senatrice Bettoni Brandani, e dall'altro, per quel che attiene alcune specifiche categorie quali quelle dei tecnici radiologi e fisioterapisti, appare possibile procedere in sede attuativa della legge ad una sostanziale equiparazione.

In conclusione la senatrice Daniele Galdi ribadisce la necessità di evitare un'ulteriore *navette* del provvedimento – la quale comporterebbe grossi rischi anche in vista dell'imminente apertura della sessione di bilancio – e di approvare quindi il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, raccogliendo così la pressante esigenza di dare un segnale concreto per il rilancio in Italia della carriera degli infermieri, il cui numero è oggi gravemente insufficiente.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ritiene, nella prospettiva del Governo, assolutamente preminente l'esigenza di approvare celermente il disegno di legge rispetto a quella di introdurre modifiche migliorative, che semmai potranno essere elaborate dopo la prima applicazione della normativa. In riferimento ad alcune osservazioni avanzate nel corso del dibattito, afferma quindi che la legge n. 42 del 1999, delimitando con precisione le competenze delle professioni sanitarie, ha eliminato la possibilità di conflitti tra gli infermieri e il personale laureato; inoltre, per quanto concerne la norma recata dalla terza proposizione del comma 1 dell'articolo 7, occorre ribadire che si tratta di una norma transitoria che peraltro non inciderà concretamente sulla politica occupazionale, giacché in genere non tutti i posti previsti in pianta organica sono effettivamente coperti. In ordine ai requisiti per l'accesso alla dirigenza previsti nel provvedimento, poi, appare improponibile prevedere anche il possesso di una specializzazione post laurea oltre ai cinque anni di anzianità nella carriera direttiva e al possesso del diploma di laurea. Infine è evidente che con l'avvio a regime della formazione universitaria prevista dall'articolo 5 si determinerà la contestuale soppressione del diploma universitario attualmente esistente.

Il Governo si dichiara sin d'ora favorevole alla sede deliberante o, in subordine, a quella redigente, osservando che le perplessità manifestate dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato circa il rispetto dell'autonomia regionale in riferimento all'articolo 7 possono ritenersi superate in base alla considerazione che la formazione del personale infermieristico è ormai di competenza universitaria.

Il presidente CARELLA invita la Commissione ad esprimersi sulla proposta, avanzata dal senatore Di Orio nella precedente seduta, di richiedere il passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

Il senatore TOMASSINI dichiara che il Gruppo di Forza Italia è disponibile ad appoggiare tale richiesta, ancorché non ritenga del tutto soddisfacente il testo approvato dalla Camera dei deputati in quanto caratterizzato da un insufficiente rispetto delle professionalità acquisite sul campo nonché dal mancato riconoscimento di alcune categorie. Risulta tuttavia prevalente l'esigenza di varare con tempestività un provvedimento fortemente atteso nel settore e che, almeno nel lungo periodo, determinerà un migliore esercizio delle professioni interessate.

La senatrice Carla CASTELLANI, a nome di Alleanza Nazionale, concorda sul passaggio alla sede deliberante, pur esprimendo alcune perplessità sul provvedimento soprattutto per quanto attiene ai suoi tempi di attuazione.

Modificando l'avviso precedentemente espresso, il senatore MANARA si dichiara favorevole al passaggio in sede deliberante, riservandosi comunque di presentare alcuni ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad attuare il disegno di legge tenendo presenti le esigenze da lui manifestate in sede di discussione generale.

Preso atto del consenso unanime della Commissione e del Governo sulla richiesta di passaggio alla sede deliberante, il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 luglio alle ore 15.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI sollecita l'inizio della discussione del disegno di legge n. 2000-B recante «Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta».

Il presidente CARELLA fa presente che tale disegno di legge è già all'ordine del giorno della Commissione, in sede deliberante, ed assicura pertanto il senatore Mascioni che esso verrà sollecitamente preso in esame.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**217<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*  
(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BEDIN illustra le ulteriori modificazioni introdotte nella relazione della Giunta sul documento in titolo in considerazione del dibattito che si è svolto nella precedente seduta.

Il primo paragrafo del primo capitolo, in particolare, è stato integrato con un periodo volto ad evidenziare, come proposto dal senatore Bettamio, le preoccupazioni della Giunta per il rischio che prevalga nell'Unione una visione dell'Europa quale mera area di libero scambio come conseguenza dei deludenti progressi sul versante delle riforme istituzionali. Al riguardo si raccomanda, pertanto, un forte impegno del Governo per dare rinnovato impulso al processo d'integrazione politica.

All'ultimo paragrafo del terzo capitolo, concernente le riforme istituzionali, tenendo conto delle osservazioni del senatore Magnalbò, è stata introdotta una frase che, ricordando l'indagine conoscitiva svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera, evidenzia l'esigenza di tutelare i cosiddetti diritti di nuova generazione, che si manifestano in conseguenza di fenomeni quali lo sviluppo delle biotecnologie e delle tecnologie dell'informazione e la scoperta di nuovi fattori di pericolo per la salute umana e l'equilibrio ecologico.

Il capitolo 5, dedicato alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), è stato integrato, al sesto paragrafo, per sottolineare, come proposto dal senatore Manzi, l'esigenza di rafforzare, contestualmente allo svi-

luppo degli strumenti di politica estera e di difesa dell'Unione, i legami di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, onde prevenire il rischio che nei paesi che non sono ancora candidati all'adesione emerga una sensazione di isolamento e emarginazione.

Il capitolo 9, concernente l'agricoltura, è stato arricchito, al terzo ed al quarto paragrafo, di alcune considerazioni emerse nel parere espresso dalla Commissione agricoltura, che sollecita una ripresa dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), auspicando che continuino ad essere perseguiti dall'Unione un riequilibrio dei prodotti mediterranei e la tutela dei prodotti tipici, ed evidenzia l'esigenza di tener conto delle imprese del settore agricolo allargato nel quadro delle agevolazioni comunitarie previste per le piccole e medie imprese.

Alla fine del capitolo 13, concernente l'occupazione e la coesione economica e sociale, è stato aggiunto un nuovo paragrafo che, come proposto dal senatore Lo Curzio, rileva l'inadeguatezza delle risorse disposte dai fondi strutturali rispetto all'obiettivo di uno sviluppo omogeneo delle infrastrutture e la persistenza dei problemi di coordinamento fra le politiche dei trasporti nazionale ed europea. Al riguardo si sollecita altresì l'inclusione di talune grandi opere, quali lo stesso ponte sullo Stretto di Messina, nel quadro della più ampie strategie europee e mediterranee nell'ambito delle grandi reti nonché l'estensione alle regioni italiane prospicienti altri paesi del Mediterraneo dei benefici già concessi alle regioni intracomunitarie dell'Unione europea.

Il senatore MANZI propone una formulazione più generale del suddetto paragrafo in quanto, nel corso di un'audizione in Senato, il Ministro Nesi ha precisato che non è stata ancora assunta una posizione ufficiale in merito alla questione, che si trascina ormai da decenni, del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore MUNGARI condivide invece il richiamo esplicito al ponte sullo Stretto di Messina, trattandosi di un'opera oggetto di intese intercorse fra le regioni Calabria e Sicilia e di indubbio interesse per l'Europa.

Il senatore PAPPALARDO rileva l'esigenza di porre una distinzione fra le grandi vie di comunicazione europee e altre grandi opere, quali il ponte sul Tago, che il Portogallo ha realizzato senza avvalersi degli aiuti comunitari.

Il presidente relatore BEDIN conviene, infine, sull'opportunità di una formulazione che, onde evitare discriminazioni, non ponga richiami ad opere specifiche.

In relazione allo stesso paragrafo il senatore BETTAMIO osserva come non esista tanto un problema di inadeguatezza dei fondi strutturali quanto quello della loro effettiva utilizzazione, per la quale è necessario redigere il documento di programmazione unico.

Il senatore PAPPALARDO rileva che, prima di Agenda 2000, si sono effettivamente riscontrate delle difficoltà nel destinare le risorse stanziare dai fondi strutturali alla realizzazione di infrastrutture.

Il presidente relatore BEDIN conviene, pertanto, sull'opportunità di sostituire, nel citato paragrafo le parole «la Giunta rileva tuttavia l'inadeguatezza delle risorse disposte dai fondi strutturali» con le parole «la Giunta sottolinea l'importanza delle risorse disposte dai fondi strutturali».

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

#### MATERIE DI COMPETENZA

*Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)*

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e conclusione: approvazione del Doc. XVI, n. 14)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BEDIN illustra le modifiche introdotte nello schema di proposta illustrato nella precedente seduta onde tener conto delle considerazioni emerse nel dibattito e nei pareri espressi dalle Commissioni di merito.

Per quanto concerne, in particolare, il preambolo, dopo il primo capoverso è stato introdotto un nuovo capoverso che richiama i pareri trasmessi dalle Commissioni consultate nonché è stato integrato il settimo capoverso al fine di tener conto delle citate osservazioni del senatore Magnalbò in merito all'esigenza di tutelare adeguatamente i cosiddetti diritti di nuova generazione. È stato altresì modificato il diciannovesimo capoverso onde ricordare che la Giunta aveva proposto di ospitare in Italia l'istituenda agenzia europea per la sicurezza alimentare e per esprimere apprezzamento per la successiva formalizzazione di tale proposta da parte del Governo con la candidatura della città di Parma.

Sono stati altresì introdotti, nel dispositivo, i due nuovi paragrafi 4 e 6, che recepiscono le osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura con particolare riferimento all'esigenza di dare attuazione al Libro bianco sulla sicurezza alimentare, di trovare una soluzione in merito al problema della rintracciabilità del latte in polvere e di porre una particolare attenzione alle ricadute sull'agricoltura degli accordi commerciali con paesi terzi e dei negoziati sul commercio mondiale. Allo stesso fine è stato integrato il paragrafo 9 onde esprimere l'auspicio che la normativa comunitaria sugli organismi geneticamente modificati sia riformulata in senso restrittivo mentre il paragrafo 14, alla luce dell'intervento del senatore Manzi, è stato rivisto per precisare che gli interventi di riforma del mer-

cato di lavoro prospettati nel Vertice di Lisbona non dovranno risolversi in un abbassamento delle garanzie per i lavoratori.

Il senatore MUNGARI, in relazione alle modifiche introdotte al settimo capoverso del preambolo, concernente la Carta dei diritti fondamentali, propone di sostituire le parole: «la scoperta di nuovi fattori di pericolo per la salute umana» con le parole «l'emersione di nuovi fattori di pericolo per la salute umana». Egli rileva altresì l'opportunità di riformulare in senso positivo il primo capoverso del paragrafo 1 del dispositivo, concernente l'esigenza di non limitare le riforme istituzionali ai tre nodi lasciati insoluti dal Trattato di Amsterdam.

In relazione al secondo capoverso dello stesso paragrafo, inerente ai rapporti fra gli organismi giurisdizionali dell'Unione europea e quelli del Consiglio d'Europa, l'oratore propone di sostituire le parole «misure di coordinamento e di raccordo, in relazione all'applicazione alle disposizioni previste dalla citata Carta dei diritti fondamentali» con le seguenti: «misure di coordinamento, applicative delle disposizioni previste dalla citata Carta dei diritti fondamentali».

L'oratore chiede infine chiarimenti sul significato del quinto capoverso dello stesso paragrafo in cui si auspica, ove ricorrano le condizioni per una risistemazione dei Trattati, che la Carta dei diritti fondamentali possa divenire l'elemento fondante di una Costituzione europea.

Il presidente relatore BEDIN dichiara di accogliere tutte le osservazioni del senatore Mungari e, in relazione al quinto capoverso del paragrafo 1 del dispositivo, si sofferma sul dibattito in corso a livello europeo sull'esigenza di procedere ad un riordino dei Trattati. In tale ambito si colloca anche uno studio, promosso su richiesta della Commissione europea, sulla possibilità di procedere a un coordinamento delle disposizioni previste dai Trattati senza introdurre ulteriori modificazioni.

Il senatore MAGNALBÒ, in relazione alle osservazioni del senatore Mungari in merito al settimo capoverso del preambolo, propone di sostituire le parole «l'emersione di nuovi fattori di pericolo» con le parole «l'individuazione di nuovi fattori di pericolo».

Conviene la Giunta sulla riformulazione del capoverso proposta dal senatore Magnalbò.

Il senatore LO CURZIO ribadisce le osservazioni formulate nella seduta di ieri in relazione all'esigenza di affrontare il tema dell'incompatibilità fra mandato europeo e nazionale, di coordinare più efficacemente le politiche dei trasporti nazionale ed europea, di sviluppare adeguatamente capacità autonome dell'Europa in merito alla gestione delle crisi e di tutelare il modello sociale europeo, anche attraverso la promozione dell'azionariato popolare.

Il presidente relatore BEDIN precisa che la questione della incompatibilità fra mandato parlamentare europeo e nazionale è attualmente oggetto di atti all'esame del Parlamento europeo e che la questione dell'azionariato popolare non è emersa nel dibattito di ieri bensì è stata affrontata dalla Giunta in altra sede. Tutte le altre osservazioni ricordate dal senatore Lo Curzio sono state invece recepite, rispettivamente, nei capitoli pertinenti della relazione della Giunta sul documento presentato dal Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*) e nei paragrafi 10, 12 e 14 dello schema di proposta in esame.

Il senatore MUNGARI osserva che il principio dell'azionariato popolare è tutelato anche dalla Carta costituzionale anche se, nel contesto della materia in esame, si dovrebbe tener conto di come la questione della partecipazione dei lavoratori alla gestione e al capitale delle imprese è stata affrontata in altri Stati membri.

Il senatore MANZI esprime le proprie preoccupazioni per il tentativo di riaffermare una sorta di direttorio franco-tedesco in Europa, che si evince dal discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica francese Chirac davanti al Bundestag lo scorso 27 giugno.

Il senatore BETTAMIO osserva che il senso del discorso pronunciato dal presidente Chirac è quello di rilanciare il processo di integrazione europea sulla base dell'impulso di un nucleo di paesi più omogeneo, che poggia sull'intesa franco-tedesca.

Il presidente relatore BEDIN, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di proposta per l'Assemblea precedentemente illustrato, come risulta modificato nel corso del dibattito, che tratta argomenti che potranno essere ulteriormente approfonditi quando il suddetto documento sarà posto all'ordine del giorno del Senato.

La Giunta approva all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*  
(Ripresa dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Su proposta del presidente relatore BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva all'unanimità la relazione esposta sul documento in titolo con le modificazioni introdotte nel corso del dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4651) Riordino del settore termale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

**(3910) BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente relatore BEDIN la Giunta conviene di disporre l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

**(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità**

**(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale**

**(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di disporre l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il relatore MANZI riferisce sui suddetti provvedimenti, tutti concernenti il riordino dell'assistenza sociale, soffermandosi in particolare sul disegno di legge di iniziativa popolare n. 1, che include riferimenti più espliciti alle indicazioni comunitarie, con particolare riguardo all'esigenza di dare attuazione alla raccomandazione n. 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, e alle risoluzioni del Parlamento europeo sull'introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito.

In relazione all'articolo 15 di tale provvedimento, che prevede la corresponsione di un assegno di base a tutti i cittadini italiani e dell'Unione europea, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni, l'oratore precisa come si tratti di una prestazione non assicurativa concessa a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 7, ora abrogato, 48 e 51 del Trattato sulla Comunità europea e con i regolamenti comunitari n. 1612/68 e 1408/71. Al riguardo analoghe disposizioni sono contemplate anche dagli altri provvedimenti in esame anche se, per quanto concerne il disegno di legge n. 4641, approvato dalla Ca-

mera dei deputati, il diritto dei cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ad accedere alle prestazioni sociali viene riconosciuto con riferimento «agli accordi internazionali» piuttosto che richiamando la normativa comunitaria, peraltro direttamente vincolante.

Esprimendo quindi un complessivo giudizio di conformità dei quattro provvedimenti in esame con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di lotta all'esclusione sociale l'oratore procede alla descrizione di una serie di atti comunitari che definiscono tali orientamenti. Fra questi figurano le comunicazioni della Commissione europea relative alla promozione della prosperità e solidarietà fra le generazioni, COM (1999) 221, e alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale e lavorativo dei disabili, COM (2000) 284, e in materia di protezione sociale, COM (2000) 163.

> In relazione all'articolo 20 del disegno di legge n. 4641, che prevede che nel fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, fra l'altro, i contributi delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea, il relatore osserva come, per quanto concerne taluni finanziamenti comunitari, il fondo non possa che limitarsi a provvedere all'erogazione delle risorse agli enti destinatari individuati a livello comunitario. In questo campo, infatti, gli aiuti comunitari sono essenzialmente gestiti dal Fondo sociale europeo, anche attraverso il nuovo strumento Equal, relativo alla cooperazione transnazionale per promuovere la lotta alle discriminazioni e disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro. Vi sono poi finanziamenti dell'Unione europea destinati direttamente ad organizzazioni senza fini di lucro che operano nel settore sociale e per i quali appare difficile prevedere una convergenza nel Fondo di cui al citato articolo 20. Tale assetto, peraltro, non esclude l'utilità di acquisire maggiori informazioni sulla destinazione e sull'ammontare dei suddetti interventi onde procedere ad una più efficace ripartizione delle risorse disponibili.

Il relatore, infine, ricordando il lungo e complesso dibattito che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento sulla materia in esame, sottolinea come la nuova legge-quadro, che riordina una disciplina vecchia di circa cento anni, nonostante gli inevitabili limiti riscontrabili nella sede di merito, costituisca comunque un risultato importante, atteso dai cittadini e dagli operatori del settore. Notoriamente, infatti, lo sviluppo del sistema economico non riesce autonomamente a promuovere valori quali la coesione sociale, l'uguaglianza e le pari opportunità di accesso ai benefici della crescita. Le esigenze connesse alla competizione accentuano piuttosto le condizioni di disuguaglianza e le situazioni di povertà.

Attesa quindi l'importanza dei provvedimenti in titolo, quale componente fondamentale della riforma dello stato sociale, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene, anche al fine di valutare l'opportunità di acquisire degli elementi di approfondimento attraverso le opportune procedure informative, ivi incluse quelle previste dagli articoli 46 e 47 del Regolamento, di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

**106ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Intervengono il Vicedirettore generale della Federazione italiana editori giornali (Fieg), avvocato Giancarlo Zingoni, il Responsabile nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Filcams-Cgil, signor Massimo Nozzi, accompagnato dal signor Giuseppe Ricci, il Coordinatore della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl, signor Salvatore Falcone, accompagnato dall'avvocato Carlo Natale, il responsabile del settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil, signor Paolo Poma, il Coordinatore nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Ugl, signor Mario Schiozzi, il Vicepresidente della Federazione nazionale delle associazioni agenti e rappresentanti di commercio, dottor Alberto Ulivi, accompagnato dal dottor Luigi Strazzella, il Vicepresidente della Federazione italiana agenti rappresentanti di commercio, dottor Luigi Lupi, il Responsabile del Servizio previdenza e protezione sociale della Confindustria, dottor Elio Schettino, accompagnato dal dottor Giampiero Bondanini, Dirigente dell'area previdenza e protezione sociale, il Responsabile del servizio sindacale della Confederazione delle Cooperative italiane, dottor Ferruccio Pelos, accompagnato dalla dottoressa Sabina Valentini e, in rappresentanza della Confapi, l'ingegner Alfredo Gherardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

In apertura di seduta il presidente De Luca ricorda, con riferimento alla presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, di aver proposto alla valutazione del Presidente del Consiglio alcuni temi che dovrebbero trovare opportuna e tempestiva sistemazione nel quadro della manovra economica per il 2001.

Si è indicata, in primo luogo, l'esigenza di misure urgenti sulla totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi, un argomento sul quale la Commissione ha presentato al Parlamento, il 12 gennaio 2000, una apposita Relazione. È il caso di ricordare che una recentissima ordinanza della Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al Pretore di Bologna per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della sopravvenuta giurisprudenza della Corte medesima che, con la sentenza n. 61 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

Si è successivamente prospettata la necessità di norme semplificatrici delle procedure per conseguire il trattamento di invalidità civile, oggi regolate in modo assai complesso e destinato a complicarsi ulteriormente con il trasferimento, a partire dal 1° gennaio 2001, delle competenze dalle Prefetture alle Regioni.

Infine si è evidenziata l'urgenza di una revisione del sistema sanzionatorio per il mancato o ritardato pagamento di contributi o di premi, oggi regolato da norme che non scoraggiano né l'omissione né l'evasione contributiva, rendono difficile il recupero, da parte dell'INPS, di crediti contributivi e penalizzano, per la loro complessità, anche le imprese. Si tratta di una segnalazione formulata nel senso della proposta già avanzata dalla Confindustria e di recente ripresa dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INPS.

Il Presidente esprime l'auspicio che tali indicazioni, sulle quali ha ritenuto giusto richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio, possano essere recepite nel quadro della prossima manovra economica.

Il Presidente avverte poi che è pervenuta dal Ministro del lavoro la comunicazione che l'ENPAF, nella seduta del 28 giugno 2000, ha adottato la delibera di trasformazione dell'Ente in Fondazione. Manifesta soddisfazione per la circostanza che rappresenta un passo avanti nella sistemazione del settore della previdenza secondo il disegno del legislatore – che attende di essere completato – al quale la Commissione ha contribuito in modo significativo.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

*PROCEDURA INFORMATIVA*

**Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: Audizione del Presidente della Federazione italiana editori giornali (Fieg), del Responsabile nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Filcams-Cgil, del Coordinatore della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl, del Responsabile del settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil, del Coordinatore nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Ugl, del Presidente della Federazione nazionale agenti e rappresentanti di commercio, del Vicepresidente della Fiarco, dei Rappresentanti della Confindustria, della Confcooperative e della Confapi**

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria che hanno chiesto di essere ascoltate a integrazione di precedenti audizioni nel quadro della procedura informativa in atto.

Si tratta, in primo luogo, della Federazione italiana editori giornali che ha chiesto di essere ascoltata con riferimento alle audizioni dei rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, svolte nella seduta del 6 giugno.

Inoltre partecipano all'odierna audizione le organizzazioni sindacali che, con il loro intervento, completano le audizioni del Presidente dell'Enasarco e del Segretario nazionale dell'Usarci, svolte nella seduta del 7 giugno.

Il presidente De Luca, ricordato che la Commissione ha, tra le competenze riconosciute dall'atto istitutivo, la verifica della operatività della legislazione in materia previdenziale e che, nell'attuale legislatura, ha affrontato diversi temi, relativi alla previdenza pubblica, fa presente che ora si ritiene opportuna una riflessione sulla legislazione che regola la previdenza privatizzata. Non è in discussione l'autonomia degli enti, essendo escluse le fonti dell'autonomia, statuti e regolamenti, dalla procedura informativa in atto che si propone, in primo luogo, di evitare, individuando pochi principi fondamentali, il fenomeno delle incursioni legislative, turbative del sistema e dell'autonomia stessa degli enti. Merita una riflessione l'ipotesi di rendere omogeneo l'attuale duplice statuto che differenzia gli enti costituiti nel 1994 da quelli nati nel 1996 che, tra l'altro, si distinguono sotto il profilo del metodo contributivo di calcolo delle prestazioni previdenziali, facoltativo per i primi e obbligatorio per gli altri. Se in particolare si ritiene il metodo di calcolo contributivo un sistema adeguato, potrebbe immaginarsi una estensione di esso, sorretta da misure opportune di incentivazione. Rilevato quindi come sia difficile ritenere coerente con la natura privata delle Casse un sistema a ripartizione che impone obblighi a coloro che non sono ancora associati a enti privati, esprime l'avviso che si debba giungere a un sistema di controlli che, assicurando efficienza, sia tuttavia meno oppressivo. Sotto il profilo delle garanzie da assicurare agli iscritti, è opportuno affrontare il tema dell'adeguamento della riserva matematica – che deve essere di consistenza proporzionata al credito garantito – e dell'estensione del periodo preso in

considerazione dal bilancio tecnico che potrebbe essere anche redatto annualmente. Si pone altresì il problema di immaginare un trattamento fiscale più favorevole che tenga conto della funzione pubblica svolta dagli enti previdenziali privatizzati.

Chiarito infine che la Commissione, senza peraltro porre in discussione la rappresentatività dei soggetti ascoltati, intende sollecitare il contributo delle diverse articolazioni istituzionali espresse dalle categorie professionali, invita a intervenire il dottor Zingoni, Vicedirettore generale della Federazione italiana editori giornali.

Riferendosi all'audizione svolta il 6 giugno scorso, il dottor Zingoni rileva preliminarmente che la gestione dell'Inpgi, pur soddisfacente, presenta tuttavia talune ombre. Si è impostato, come richiesto dal Ministro del lavoro, il bilancio tecnico in una prospettiva di 40 anni che, peraltro, per un Ente a ripartizione, può riservare notevoli sorprese. Contesta quindi che le difficoltà di bilancio possano essere individuate nei prepensionamenti: si tratta certamente di un fattore di appesantimento della gestione, ma non è in quel settore che si modifica il rapporto tra prestazioni e contribuzioni. Ricordato che l'Inpgi ha un soddisfacente rapporto di 2,4 lavoratori attivi per ogni pensionato, indica nella ricostruzione della posizione pensionistica di giornalisti perseguitati politici, operazione per la quale sono state utilizzate le riserve, e nel costo della rivalutazione delle pensioni, pari a 50 miliardi, i fattori che maggiormente incidono sul bilancio dell'Inpgi. L'elevato contenuto delle prestazioni che, per i meccanismi adottati, porta la retribuzione pensionabile a un livello più alto della retribuzione reale, e non certo – nota rispondendo a una specifica richiesta di precisazione del Presidente – il settore degli ammortizzatori sociali che, d'altra parte, registra un saldo attivo, determina, in modo significativo, le difficoltà di bilancio. Rilevato quindi che non si giustifica un aumento delle aliquote per un istituto che funziona a ripartizione e sottolineata la condizione ottimale del rapporto pensionati-lavoratori attivi, il dottor Zingoni indica nel passaggio alla capitalizzazione la scelta da compiere per garantire solidità al bilancio dell'Inpgi. Osservato come tale operazione possa essere realizzata in 20 anni, ritiene che l'imposizione di un adeguamento della riserva legale sia inaccettabile in base ad una considerazione di ordine giuridico: non si può infatti stabilire, per un ente che funziona a ripartizione, una capitalizzazione del 25 per cento che determinerebbe anche eccessivi carichi contributivi. Raccogliendo infine un invito del Presidente, il dottor Zingoni, conclude preannunciando l'invio di una memoria scritta ad integrazione dell'odierno confronto.

Ricordate le peculiari caratteristiche dell'Enasarco che solo nel 1999 registra la piena applicazione del regolamento dopo la privatizzazione, il Responsabile nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Filcams-Cgil, Nozzi, denuncia lo squilibrio della gestione, pari a 100 miliardi rispetto alle previsioni del bilancio tecnico, ciò che lascia prevedere che le riserve possano essere intaccate attorno al 2008. Si tratta pertanto di assumere scelte di fondo, avviando la trasformazione dell'ente alla capitalizzazione, processo difficile, sperimentale, da accompagnare attentamente con

misure di tutela e garanzia pubblica. Occorre aumentare la produttività del capitale immobiliare, eliminare lo squilibrio denunciato tra investimenti mobiliari e immobiliari, diminuire i costi di gestione e ritoccare le aliquote contributive a carico delle case mandanti. Sottolinea poi la necessità di una riforma dello statuto con l'abbandono del modello di gestione pubblica, assicurando la legittimità rappresentativa degli iscritti – sui quali grava l'obbligo di contribuzione – che devono eleggere i propri rappresentanti – oggi il Consiglio d'amministrazione è formato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative – e una Assemblea che controlli il Consiglio di amministrazione. Conclude esprimendo l'avviso che si debba rapidamente provvedere nel senso indicato, compiere scelte tempestive per evitare le previste, gravi difficoltà del bilancio dell'Ente e ripensare anche al processo di privatizzazione realizzato con la contribuzione obbligatoria.

Osservato dal presidente De Luca che il passaggio alla capitalizzazione non può essere realizzato a carico della fiscalità generale e che le carenze della gestione sono oggetto della funzione di vigilanza del Ministero, prende la parola il Coordinatore della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl, Falcone, che ricorda come l'Enasarco sia nato da una contrattazione privata collettiva e rechi dunque, dall'origine, specificità che non possono essere ignorate da un eventuale intervento legislativo. Rivela in particolare come l'imposizione del passaggio alla capitalizzazione confligga con l'autonomia di un ente che funziona a ripartizione secondo l'accordo sindacale che lo ha costituito.

Notato che occorre confrontare il dato di bilancio con quello degli anni precedenti per verificare correttamente il *trend* della gestione che appare confortante, il Vicepresidente della Federazione nazionale delle associazioni agenti e rappresentanti di commercio, dottor Ulivi, si dichiara favorevole ad un aumento delle aliquote e, ancor più, dei massimali di contribuzione da indicizzare. Sottolineata poi l'esigenza di colmare la lacuna relativa alla definizione di agente di commercio, per gli evidenti riflessi nel settore previdenziale e nella conseguente valutazione del fenomeno dell'evasione contributiva, il dottor Ulivi ritiene che la scelta della privatizzazione debba essere considerata irreversibile e giudica meritevole di attenzione il dato riferito al disavanzo di gestione, pur in un quadro complessivamente confortante.

Il Vicepresidente della Federazione italiana agenti rappresentanti di commercio, dottor Lupi, ricordato che la privatizzazione è stata accolta dalla categoria degli agenti di commercio con diffuso favore e che, successivamente, conosciuti i dati della gestione, si è generato un sentimento di profondo sconforto, giudica positivamente l'operato degli attuali amministratori e auspica che, dopo un congruo periodo di tempo da dedicare alla stabilizzazione della gestione, possa provvedersi – è peraltro ineluttabile realizzare il sistema di elezione degli organi, da parte della categoria – a misure di risanamento sorrette dal più alto grado di consenso tali da corrispondere in modo certo alle presenti preoccupazioni.

Richiamata la situazione particolare dell'Enasarco, costituito per scelta politica, condivisa dalle parti sociali, il Responsabile del settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil, Poma, ritiene necessario che sia definito il ruolo dell'agente di commercio e che non possa prescindere dall'iscrizione all'albo delle Camere di commercio. Auspicato quindi che si prosegua nel cammino intrapreso perché l'Enasarco rappresenta l'unico strumento in grado di garantire la pensione integrativa alla categoria, conclude esprimendo l'avviso che eventuali norme legislative dovranno riflettere l'accordo, ispirato al buon senso, tra le parti sociali.

Premesso che la maggior parte dei contributi all'Enasarco provengono dalle imprese industriali e che dunque è assai vivo l'interesse della Confindustria a tutela delle case mandanti, il Responsabile del servizio previdenza e protezione sociale della Confindustria, dottor Schettino, sottolinea la peculiarità di un ente privatizzato che gestisce un trattamento previdenziale complementare per gli iscritti. Dichiarato di ritenere che la previdenza complementare non può essere erogata con un sistema a ripartizione e che non si giustifica, in tale quadro, l'obbligatorietà dell'iscrizione, il dottor Schettino denuncia l'inefficienza nella allocazione delle risorse e il disequilibrio di gestione e di rappresentanza negli organi dell'Ente. A tale situazione deve provvedersi in modo complessivo, nel quadro già tracciato dal legislatore con il decreto legislativo n.124 del 1993 che consente positive risposte in tema di volontarietà dell'adesione, di pariteticità tra le parti, di controlli e di separazione tra fondo e gestione che – nota – deve essere a capitalizzazione.

Dopo che il presidente De Luca ha osservato che la previdenza integrativa può essere obbligatoria qualora concorra a formare, come nel caso specifico, il primo pilastro, interviene il dottor Pelos, Responsabile del servizio sindacale della Confederazione delle cooperative italiane.

Rammentato che l'Enasarco – compreso tra quegli enti, già strutturati, preesistenti alla privatizzazione e costituiti per forma pattizia – si trova a dover armonizzare esigenze diverse, si dichiara preoccupato per la gestione centralizzata dell'Ente, caratterizzata da immobilismo. La gestione periferica dell'Enasarco e quella del patrimonio immobiliare, che registra rendimenti insufficienti, non sono certo tranquillizzanti. Occorre giungere – nota il dottor Pelos – alla capitalizzazione e prevedere un trattamento fiscale differenziato rispetto agli altri soggetti d'imposta, in ragione della funzione pubblica svolta con l'erogazione della prestazione previdenziale.

Dopo che il Coordinatore nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Ugl, Schiozzi, si è dichiarato favorevole all'aumento delle aliquote e a una minore tassazione a carico dell'Ente privatizzato che eroga la prestazione previdenziale, il dottor Gherardi, intervenendo in rappresentanza della Confapi, ritiene indispensabile che si completi il processo configurato dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e si dichiara contrario al riferimento, fatto dal dottor Schettino, al decreto legislativo n.124 del 1993. Occorre che all'Ente sia assicurato un congruo periodo di tempo tecnico di adattamento dopo la privatizzazione, essendo, d'altra

parte, prevista dall'accordo originario la scelta verso la capitalizzazione. Giudicato l'Enasarco sostanzialmente sano, dichiara di concordare sulla proposta che sia riconosciuto, sul terreno fiscale, un trattamento che tenga conto della funzione pubblica svolta dall'ente privatizzato e rileva, in particolare, l'esigenza di una corretta valutazione del patrimonio immobiliare. Riservandosi infine di trasmettere un documento scritto a integrazione dell'odierna audizione, l'ingegner Gherardi esprime la convinzione che l'Enasarco sia in grado di assicurare, nel lungo periodo, le prestazioni previdenziali agli iscritti.

Ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione, il presidente De Luca dichiara conclusa l'audizione.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, mercoledì, 5 luglio 2000, alle ore 14, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati e giovedì, 6 luglio, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente dell'Inail e del Presidente del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Inail sulle politiche finanziarie e organizzative dell'Istituto nel nuovo contesto normativo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in materia di riforma fiscale**  
**ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente Salvatore BIASCO comunica che il relatore ha presentato una propria proposta di parere, già fatta pervenire ai componenti della Commissione, i quali nel termine stabilito hanno presentato alcune proposte di modifica, una delle quali si configura come parere alternativo: sia le proposte di parere sia le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Comunica altresì che le Commissioni V e VI della Camera hanno fatto pervenire un parere sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 96 ter, comma 4, del regolamento della Camera.

Comunica altresì che con nota del 23 giugno scorso il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha accolto la richiesta della Commissione di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) considerando l'importanza della materia disciplinata dallo schema di decreto, sul quale si è concentrata anche l'attenzione dei mezzi di informazione, auspica che l'espressione del parere abbia luogo con la presenza del maggior numero possibile di parlamentari.

Il presidente Salvatore BIASCO, pur comprendendo le ragioni di ordine sostanziale dell'obiezione sollevata, precisa che in base alle norme regolamentari il parere è adottato a maggioranza dei presenti, salva la richiesta di verifica del numero legale. Considerando che il rinvio della seduta non garantirebbe comunque l'adozione del parere in presenza di un maggior numero di parlamentari, anche a causa della sovrapposizione di impegni concomitanti, propone di procedere comunque all'esame in titolo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem.Sin.-Ulivo) constatando che la Commissione è stata convocata per la votazione del parere sul provvedimento in esame in una giornata di normale attività parlamentare, si associa alla proposta del presidente di procedere comunque alla votazione, anche alla luce dei tempi che sono necessari al Governo per la deliberazione definitiva del provvedimento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem.Sin.-Ulivo) relatore, illustrando le correzioni di ordine formale apportate alla proposta di parere già depositata, fa notare la soppressione del punto B), che viene ricompreso nella osservazione di cui al punto 1. Relativamente poi allo stesso punto 1 fa notare che l'ultimo periodo deve intendersi sostituito con il seguente: «Si propone pertanto di prevedere, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50% per i soli fondi chiusi raccolti presso il pubblico, un numero di partecipanti superiori a cento, modificando in tal modo la normativa vigente per tenere conto delle finalità di tali investitori istituzionali e lasciando immutata la normativa proposta per i fondi chiusi che vedano la partecipazione di almeno il cinquanta per cento di investitori istituzionali». Inoltre al punto 3, terzo periodo, l'espressione «con il risultato di penalizzare e mettere fuori mercato» deve intendersi sostituita con l'espressione «con il risultato di penalizzare eccessivamente».

Passando ad esaminare gli emendamenti presentati, dichiara di accogliere l'emendamento D'Alì 1 nel testo presentato, fatta eccezione per l'avverbio «finalmente». Precisa che l'accoglimento dell'emendamento implica la soppressione dell'ultimo periodo del punto A) della proposta di parere.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) fa presente che l'emendamento presentato non implica necessariamente un innalzamento dell'aliquota visto che il gettito assicurato dalle attuali aliquote nel periodo più recente potrebbe indurre anche ad introdurre una aliquota inferiore al 12,50 per cento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, dichiara di accogliere l'emendamento Biasco 2.

Il presidente Salvatore BIASCO fa notare che alla luce delle correzioni apportate alla proposta di parere dal relatore, l'emendamento D'Alì 3 è da considerarsi assorbito.

Il senatore Giancarlo PASQUINI dichiara di accogliere l'emendamento Biasco 4 che si presenta come una riscrittura del punto D) della proposta di parere depositata.

Il presidente Salvatore BIASCO illustrando l'emendamento, fa notare che dalla indagine da lui effettuata in merito all'equalizzatore è emerso che la banca dati è in avanzato stato di costruzione e può essere un utile strumento per gli operatori, anche fuori da uno stretto utilizzo ai fini di calcolo dell'equalizzatore. Inoltre, se anche l'equalizzatore in sè comporta difficoltà di costruzione, la predisposizione dello stesso da parte dell'organismo pubblico e la traduzione in software non implica per gli intermediari alcun dispendio di tempo o costi per il calcolo dell'onere fiscale del contribuente. Rammentando che anche la Banca d'Italia si è dichiarata favorevole all'introduzione di un equalizzatore analitico, fa presente che la tassazione sul maturato costituisce il modo migliore per trasmettere un ampliamento dei valori di borsa al bilancio pubblico e quindi all'economia. Conclude rilevando che la tassazione sul maturato non comporta alcuna penalizzazione trattandosi di una decurtazione dei valori patrimoniali.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) si dichiara contrario alla riformulazione del punto D) della proposta di parere come contenuta nell'emendamento Biasco 4, che favorisce comunque il meccanismo dell'equalizzatore.

Il senatore Giancarlo PASQUINI si dichiara contrario all'emendamento D'Alì 5 con il quale si intende invitare il Governo ad evitare l'introduzione nel nostro ordinamento del meccanismo dell'equalizzatore.

Propone di riformulare l'emendamento Biasco 6 nel senso di sostituire l'ultimo periodo del punto 1, già riformulato, con il seguente «La Commissione ritiene indispensabile prevedere per i fondi chiusi l'abbassamento del numero dei sottoscrittori prevedendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento modificando in tal modo la normativa vigente per tenere conto delle finalità di tali investitori istituzionali e lasciando immutata la normativa proposta per i fondi chiusi che vedano la partecipazione di almeno il cinquanta per cento di investitori istituzionali. La Commissione ritiene però che l'indirizzo da seguire in via preferenziale per evitare fattispecie elusive non sia tanto quello di far leva sul numero di sottoscrittori, ma di proibire specificamente tali fattispecie, ad esempio ricomprendendo nelle ipotesi da sanzionare il possesso di quote di fondi chiusi il cui portafoglio includa quote di impresa appartenute in via diretta o indiretta al contribuente». Dichiara infine di accogliere l'emendamento Biasco 7.

Propone infine di integrare la proposta di parere con la seguente osservazione: «La Commissione ritiene che sia opportuno adeguare l'attuale quadro normativo alle esigenze del SEBC (Sistema Europeo Banche Centrali). In particolare, dovrebbe essere consentito l'applicazione della esenzione dagli adempimenti fiscali prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ai casi nei quali gli intermediari utilizzino nelle operazioni di credito titoli italiani privati emessi all'estero e depositati presso depositari centralizzati non residenti. Come noto, i soggetti non residenti per ottenere l'esenzione ai fini dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari sono tenuti alla presentazione della documentazione necessaria per comprovare lo status di "non residenti", nonché all'invio di segnalazioni periodiche all'Amministrazione finanziaria. Con la citata norma, sono stati esonerati da tali oneri procedurali i proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca centrale Europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono attività di gestioni accentrate di strumenti finanziari. L'attuale normativa agevolativa si applica quindi alle operazioni su titoli italiani esclusivamente a condizioni che gli stessi siano depositati presso la Banca d'Italia e i depositari centralizzati nazionali (Monte Titoli). Tuttavia, considerato che è in crescita il ricorso da parte degli intermediari di titoli privati emessi all'estero che vengono depositati in garanzia presso depositari centralizzati che non sono residenti in Italia, è necessario evitare che in tali casi entri in funzione il meccanismo procedurale previsto per la generalità di soggetti non residenti. Pertanto, la Commissione ritiene che sia necessario un intervento normativo diretto a rimuovere i limiti dell'attuale norma agevolativa al fine di adeguarla ai nuovi scenari della politica monetaria».

La Commissione accoglie l'emendamento D'Alì 1, come riformulato dal relatore, e l'emendamento Biasco 2; respinge per parità di voti gli emendamenti Biasco 4, D'Alì 5, Biasco 6, come riformulato dal relatore, e Biasco 7. Approva infine l'integrazione della proposta di parere, come illustrata dal relatore.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) intervenendo in sede di dichiarazioni di voto finale, preannuncia a nome del proprio gruppo voto contrario sulla proposta di parere del relatore, nella quale la Commissione si dichiara favorevole alla introduzione del meccanismo dell'equalizzatore. A tale proposito precisa che il voto contrario non riguarda le specifiche osservazioni contenute nella proposta di parere, ma più generalmente la *ratio* del provvedimento relativa al regime della tassazione sul maturato, che ha effetti negativi per i mercati finanziari, costringendo l'operatore a ricorrere al risparmio amministrato.

Il deputato Pietro ARMANI (AN) si associa alle dichiarazioni di voto del senatore D'Alì.

Il presidente Salvatore BIASCO, ribadendo che la tassazione sul maturato rappresenta il modo migliore per trasmettere i valori di borsa all'economia, fa presente l'opportunità di evitare una politicizzazione della relativa scelta tecnica. Auspica pertanto che le forze del Polo valutino meglio l'impianto di tale forma di tassazione, peraltro già prevista nel «Libro Bianco» elaborato dal ministro Tremonti. Pone quindi in votazione la proposta di parere, come risultante dagli emendamenti accolti e dalla integrazione approvata.

La Commissione respinge per parità di voti.

Il presidente Salvatore BIASCO pone in votazione la proposta di parere alternativa presentata dal senatore D'Alì.

La Commissione respinge per parità di voti.

Il presidente Salvatore BIASCO, prendendo atto della impossibilità per la Commissione di esprimere un parere in data odierna, avverte che il calendario del seguito dell'esame in titolo sarà oggetto di valutazione successiva da parte della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto integrativo del decreto legislativo n. 461 del 1997, sottoposto dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge n. 662 del 1996 e successive correzioni.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*Osservazioni generali*

A) La Commissione ritiene maturi i tempi per rendere neutrale la leva fiscale rispetto alle scelte di allocazione dei capitali, dopo la positiva ed ormai consolidata attuazione della riforma relativa alla tassazione delle rendite finanziarie e dei «capital gain».

Si tratta in sostanza di introdurre una aliquota unica, a cui si arriverebbe innalzando quella del 12,50 per cento sui rendimenti dei titoli a medio e lungo termine e sui capital gain, ma abbassando quella sui depositi e sugli strumenti finanziari a breve e portando allo stesso livello di tassazione le plusvalenze aziendali ed il rendimento «normale» del capitale investito agli effetti della DIT.

In tal modo troverebbe soluzione anche la questione, sottoposta all'attenzione della Commissione, della tassazione dei certificati di deposito emessi dalle banche, ricondotti alla loro originaria funzione di strumenti di raccolta del risparmio a medio-lungo termine per investimenti a basso profilo di rischio.

B) La Commissione valuta positivamente l'estensione dell'aliquota del 12,50 per cento alle partecipazioni qualificate detenute dalle OICVM,

condividendo le considerazioni del Governo circa il pericolo elusivo in presenza di più di 500 sottoscrittori o di almeno il 50 per cento di investitori istituzionali.

La Commissione rimarca tuttavia la peculiarità dei fondi di investimento mobiliare chiusi, per i quali propone una normativa specifica, in virtù della loro funzione fortemente integrata con le politiche industriali.

C) La Commissione ritiene doverosa una correzione dell'articolo 1 del provvedimento che presenta aspetti in contrasto con il contenuto della relazione illustrativa. Richiama l'attenzione, in riferimento all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 58 del 1998, al fatto che particolari problemi potrebbero derivare in relazione all'individuazione dei soggetti vigilati dall'UIC, in relazione ai poteri in materia di riciclaggio affidati all'istituto. L'attuale formulazione dell'articolo 1, inoltre, mentre esclude erroneamente le fondazioni bancarie che invece sono esplicitamente menzionate nella relazione illustrativa, quali «investitori istituzionali non esercenti attività d'impresa», comprende, di converso, banche e compagnie di assicurazione (poichè vigilate dalle autorità di cui al predetto articolo 4, comma 1) che, esercitando attività d'impresa, parrebbero inopinatamente essere escluse dal contenuto della relazione illustrativa.

Di fronte a queste contraddizioni ed al pericolo che l'attuale formulazione dell'articolo 1 generi dubbi ed equivoci di natura interpretativa, appare opportuno individuare direttamente i soggetti che possono detenere le partecipazioni qualificate anzichè fare riferimento ai rispettivi organismi di vigilanza. A questo proposito, sembra indispensabile includere, oltre agli intermediari abilitati, anche le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, i fondi pensione, ed i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le stesse attività svolte da imprese di investimento, banche, agenti di cambio, S.G.R. eccetera.

Per quanto concerne i soggetti esteri, va sottolineata la necessità di promuovere la presenza di tali investitori capaci di attrarre flussi di capitali stranieri nel nostro paese.

L'opportunità di una riformulazione dell'articolo 1 si pone peraltro in relazione all'esigenza di evitare il rischio che organismi di investimento collettivo vengano impiegati per operazioni non tanto elusive dal punto di vista fiscale, quanto in ordine alla possibilità di servirsi degli stessi per acquisire il controllo delle imprese partecipate dai medesimi organismi, in luogo di una partecipazione diretta, ponendo così in essere partecipazioni incrociate vietate.

D) Le modifiche apportate dall'articolo 3 alla normativa vigente relativa all'equalizzatore, pur apprezzabili in quanto dirette ad estendere il ricorso a competenze specifiche in materia per «la risoluzione di problemi di particolare difficoltà», confermano l'eccessiva complicazione che caratterizza il meccanismo dell'equalizzatore.

La Commissione segnala l'opportunità di limitare la quantità dei dati da monitorare ed elaborare facendo riferimento a quelli che abbiano valore

indicativo incontrovertibile, anche se ciò può comportare la conseguenza di una limitata persistenza del differenziale di tassazione tra risparmio gestito e risparmio amministrato.

È indispensabile, infatti, pervenire alla costruzione di un meccanismo la cui elaborazione e gestione siano sostenibili, non soltanto da parte degli intermediari, ma anche dall'organo tecnico al quale dovrà essere attribuita tale competenza.

Non essendo in grado di valutare le problematiche tecnico-organizzative e gestionali in mancanza di un «business plan», la preoccupazione che la «banca dati» prevista dal provvedimento risulti particolarmente onerosa, con la conseguenza di gravare ulteriormente sui costi di intermediazione, è particolarmente accentuata.

Apparirebbe inoltre inopportuna l'eventualità di affidare compiti di tale delicatezza e complessità ad organismi che attualmente non svolgessero funzioni analoghe.

#### *Osservazioni specifiche*

1) Occorre tenere conto della natura, delle finalità e delle caratteristiche dei fondi chiusi, che acquisiscono partecipazioni qualificate nelle piccole e medie imprese, ponendo in essere una attività di *venture capital*. Detti fondi non si prestano a pratiche elusive. Inoltre, trattandosi di partecipazioni qualificate acquisite in imprese fortemente radicate in un ambito territoriale delimitato e di ridotte dimensioni, il limite dei cinquecento partecipanti viene difficilmente superato, con la conseguenza, stante la proposta contenuta nello schema di decreto legislativo, che una attività particolarmente meritevole di incentivazione, perchè finalizzata a politiche industriali, ne risulterebbe penalizzata, rispetto ad altre attività i cui contenuti sono più spiccatamente finanziari. Anche il numero degli operatori qualificati partecipanti, che, a differenza degli altri organismi d'investimento collettivo, implica per i fondi chiusi una condivisione di politiche industriali e di conoscenza approfondita delle strategie d'impresa, non può essere tanto elevato come risultante dalla proposta governativa.

Il fondo chiuso, infatti, accompagna verso il mercato finanziario le piccole e medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) ed, inoltre, promuove lo «start-up», incrementando la competitività dell'azienda Italia e generando occupazione.

La circolazione dei diritti di proprietà, che il fondo chiuso favorisce, è, al pari, un'attività meritoria capace di produrre efficienza per il sistema produttivo ed è una evoluzione auspicabile.

Si propone pertanto di applicare l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai fondi chiusi, raccolti presso il pubblico, con un numero di partecipanti superiore a 100, modificando in tal modo la normativa vigente ed estendendo inoltre tale aliquota d'imposta ai fondi chiusi che siano costituiti per almeno il 50 per cento dai «soggetti vigilati» di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

2) La Commissione rileva che in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 è stata introdotta per i fondi pensione la tassazione sui rendimenti maturati con l'aliquota del 11 per cento.

L'applicazione di tale aliquota e l'attribuzione del credito d'imposta in ragione dei proventi realizzati indurrà i fondi pensione ad investire in strumenti finanziari privi di fiscalità a monte dal momento che presumendo investimenti finanziari di medio lungo termine si accumulerebbero somme ingenti di credito d'imposta.

Questa situazione risulterebbe fortemente accentuata inoltre in seguito ad una eventuale riduzione dell'aliquota attualmente adottata, con il risultato di penalizzare e mettere fuori mercato i prodotti del risparmio gestito italiani a favore delle obbligazioni pubbliche, delle azioni e delle partecipazioni in OICVM esteri.

Valuti il Governo l'opportunità, per ovviare agli inconvenienti di cui sopra, di introdurre, per i fondi pensione, criteri di tassazione dei proventi per competenza con attribuzione del credito d'imposta in ragione dei proventi maturati ed iscritti in bilancio.

3) L'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 potrebbe subire uno slittamento al periodo d'imposta 2000 se il decreto correttivo venisse pubblicato in G.U. oltre il 4 luglio 2000.

Sempre in tale eventualità, le imprese autorizzate ad inviare le dichiarazioni direttamente in via telematica applicherebbero comunque le nuove disposizioni fin dal periodo d'imposta 1999, in quanto, per esse, il termine di presentazione delle dichiarazioni stesse è differito al 31 ottobre o al 15 novembre (a seconda che la dichiarazione IVA sia presentata o meno in via autonoma).

La Commissione valuta opportuno prevedere, attraverso una opportuna modifica dell'articolo 2, l'applicazione delle disposizioni in esso previste a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

4) Di fronte al persistere di difficoltà nella determinazione, applicazione e versamento delle imposte e delle ritenute dovute in conseguenza dei gravosi adempimenti connessi alla tassazione delle attività finanziarie di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997, valuti il Governo se, non sia opportuno adottare un ulteriore provvedimento che consenta ai sostituti d'imposta ed agli intermediari finanziari, di regolarizzare tali adempimenti, senza l'applicazione di sanzioni, ma con il solo addebito degli interessi.

*Sen. Giancarlo PASQUINI*

## ALLEGATO 2

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE

*Al punto A) sostituire il secondo periodo con: «Dovrebbe essere adottata finalmente una aliquota unica su tutti i prodotti finanziari, che potrebbe calcolarsi con riferimento sia alle attuali aliquote diversificate sia al gettito assicurato dalle stesse nel periodo più recente, sia al panorama concorrenziale internazionale».*

1. D'ALI, ARMANI

*Osservazione A*

*Da: «In tal modo» a: «di rischio» sopprimere.*

*Motivazione: non dobbiamo necessariamente dare risposte scritte alle Categorie e comunque il problema è generale.*

2. BIASCO

EMENDAMENTI AL PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE  
E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE  
1997, N. 461, IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRI-  
BUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI

*Al punto B), al primo periodo sopprimere le parole da: «condivi-  
dendo» fino alla fine del periodo.*

3. D'ALI, ARMANI

*Modificare come segue Osservazione D:*

In merito all'equalizzatore, è indispensabile, pervenire alla costruzione di un meccanismo la cui elaborazione e gestione siano sostenibili,

non soltanto da parte degli intermediari, ma anche dall'organo tecnico al quale dovrà essere attribuita tale competenza. La Commissione ritiene tollerabili approssimazioni che possano portare, specie per ciò che concerne il mercato obbligazionario, ad una limitata persistenza del differenziale di tassazione tra risparmio gestito e risparmio amministrato.

La Commissione non è in grado di valutare le problematiche tecnico-organizzative e gestionali in mancanza di un piano di costi e di sfruttamento commerciale della banca dati pubblica, ma invita in ogni caso il Governo ad approntare tale banca dati in modo che non risulti onerosa per il bilancio pubblico e che non gravi sui costi di intermediazione. L'utilizzazione per il contribuente o l'intermediario che debba calcolare l'equalizzatore non può non essere gratuito.

Apparirebbe inoltre opportuna l'eventualità di affidare compiti di tale delicatezza e complessità ad organismi che attualmente svolgono funzioni analoghe.

*Motivazione: la banca dati pubblica sembra sia in avanzato stato di costruzione e può essere un utile strumento per gli operatori, anche fuori da uno stretto utilizzo a fini di calcolo dell'equalizzatore. Se utilizzata commercialmente, può autofinanziarsi. Inoltre, se anche l'equalizzatore in sé comporta difficoltà di costruzione, una volta che sia approntato dall'organismo pubblico e sia tradotto in software non comporta per gli intermediari dispendio di tempo o costi per il calcolo dell'onere fiscale del contribuente.*

4.

BIASCO

*Al punto D) infine aggiungere: «la Commissione invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di soprassedere dalle previsioni contenute nell'articolo 3, evitando l'introduzione nel nostro ordinamento dell'equalizzatore, il cui meccanismo, attuativo del non condivisibile principio della tassazione delle plusvalenze maturate, anche nel risparmio gestito, scoraggerebbe gli investitori creando contraccolpi sul mercato finanziario».*

5.

D'ALI, ARMANI

*Al punto 1 sostituire: «Si propone pertanto di applicare» con: «La Commissione ritiene che l'indirizzo da seguire in via preferenziale per evitare fattispecie elusive non sia tanto quello di far leva sul numero di sottoscrittori, ma di proibire specificamente tali fattispecie, ad esempio ricomprendendo nei reati fiscali quelli concernenti il possesso di quote di*

fondi chiusi il cui portafoglio includa quote di imprese appartenute in via diretta o indiretta al contribuente.

Se questa via non è percorribile, la Commissione propende per l'abbassamento del numero di sottoscrittori prevedendo l'applicazione del».

*Motivazione: se si riescono a normare in senso restrittivo le eventuali pratiche elusive non vi è più bisogno di imporre limiti di sottoscrittori.*

6.

BIASCO

*Dopo il punto 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di ridurre e rendere certi i tempi necessari per conseguire il rimborso del prelievo subito sui redditi realizzati dai non residenti in dipendenza della partecipazione ad oicum soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione in base alla quale il Fondo o la SICAV determini l'imposta a fine esercizio ed effettua i versamenti nel periodo d'imposta successivo in un congruo numero di rate mensili (al netto dei rimborsi sui proventi realizzati nel mese)».

*Motivazione: superare la genericità della perorazione al punto C e indicare un procedimento possibile di rimborso, accettando di fatto il suggerimento dell'Assogestioni.*

7.

BIASCO

## PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

*Sostituire il parere del relatore con il seguente:*

La Commissione esprime parere,

NEGATIVO.

In particolare, osserva:

A. Con riferimento alla legittimità della emanazione del decreto correttivo esso appare palesemente deficitario di legittimazione, essendo decaduti tutti i termini, per quanto ampliabili con interpretazione estensiva, consentiti dalla legge delega per l'emanazione di decreti correttivi.

Infatti, i due anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 461 del 1997 sono ampiamente decorsi. Volendo acconsentire a che il termine di due anni decorra dall'entrata in vigore degli effetti del decreto (interpretazione comunque non condivisa dall'opposizione), esso decorre dal 30 giugno 1998, e poichè il decreto correttivo finale non potrà essere emanato entro la data del 30 giugno 2000, non potrà esserlo legittimamente, a fortiori valutando con lo stesso parametro la non possibilità di entrata in vigore, che sarebbe legata, quantomeno, alla sua pubblicazione e, quindi, a momento certamente posteriore alla emanazione.

B. Con riferimento all'articolo 1, esso non risolve la totalità dei problemi di disparità tra fondi mobiliari chiusi di diversa composizione. Se già infatti la previsione originaria, ponendo una discriminante numerica, ha di fatto bloccato il diffondersi di alcuni fondi mobiliari chiusi, l'attuale modifica, affiancando (a discriminante e quindi la penalizzazione fiscale, con una discriminante qualitativa, pur se in deroga alla precedente, continua a determinare un risultato di concreta utilizzazione per alcuni fondi mobiliari chiusi, precludendone, di fatto, la utilizzabilità di tutti gli altri.

Rimane pertanto ferma la contrarietà della Commissione all'ipotesi di diversa tassazione di plusvalenze realizzate nella operatività di fondi mobiliari chiusi, a seconda della composizione degli stessi, giustificandosi tale discriminazione alla luce di una presunta valenza antielusiva, in nome della quale si preclude la diffusione di uno strumento finanziario assai importante ed utile soprattutto per la crescita di medie aziende a vocazione produttiva internazionale.

C. Con riferimento agli articoli 2 e 3, la contrarietà della Commissione si riferisce ad ogni meccanismo o variazione normativa che tenda a consolidare nel nostro ordinamento il concetto di tassazione di plusva-

lenze «maturate» e non già realizzate. I motivi sono i più disparati e più volte ricordati, e vanno dalla ingiustizia di base del voler costringere a pagare anticipatamente con redditi certi e diversi un reddito potenziale e di altra natura, alla assoluta discrasia di tale previsione fiscale con la normativa esistente negli altri paesi dell'UE e ciò in controtendenza al principio dell'omogeneizzazione dei sistemi tributari europei, più volte enunciato da questo Governo, ma raramente osservato; dalla farraginosità ed incertezza dei meccanismi di eventuale attuazione della tassa sul «maturato», ai rilevantissimi e non imputabili costi delle rilevazioni previste dagli stessi, che dovrebbero riguardare, tutti i mercati mondiali; dalla aleatorietà e volatilità del mercato finanziario che comporterebbe un accrescersi oltre ogni previsione e misura di crediti di imposta: agli effetti disincentivanti che sul mercato azionario e sui mercati finanziari in genere comporterebbe la concreta applicazione, anche alle Gestioni, di un principio fino ad ora solamente, e già pericolosamente, adottato per il risparmio amministrato.

D'ALI, ARMANI





